

All'.....

Ufficio Generale Centro di Responsabilità  
Amministrativa

Direzione di Amministrazione

PEC: .....

**OGGETTO:** Istanza di accesso agli atti prodotta dal dipendente ....., ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/90. Richiesta di parere

Con istanza prodotta in data ....., il ....., in relazione ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di ..... per lesione plurime pluriaggravate commesso nei confronti del ....., ha chiesto alla Direzione di Amministrazione dell'....., ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/90, per motivi di difesa in qualità di "persona sottoposta ad indagini", di poter accedere ed estrarre in copia conforme della seguente documentazione amministrativa:

1. tutti i certificati di viaggio, emessi dal ..... al ..... favore del collega, il ....., per partecipazione a gare podistiche e/o sportive;
2. attestazione del superamento delle prove periodiche di efficienza fisica, con indicazione della data, per l'anno ....., relativa al citato .....

Ottenuto, su richiesta, il nulla-osta a procedere da parte della citata Procura Militare, la Direzione interessata ha comunicato l'istanza di accesso al "controinteressato" - ..... (coinvolto nel medesimo procedimento penale, quale "persona offesa dal reato") -, con invito a presentare eventuale motivata opposizione.

In data ....., il ..... ha presentato nei termini opposizione motivata, sulla base delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, i documenti ai quali viene chiesto l'accesso contengono dati sensibili e riservati che riguardano la documentazione caratteristica ma anche la sfera personalissima della sua persona che non devono e non possono essere divulgati, potendo solo la magistratura disporne.

In secondo luogo, concedere l'accesso a tali documenti nella vigenza di un procedimento penale di estrema delicatezza che lo vede interessato come persona offesa, potrebbe determinare una vistosa alterazione del ruolo di terzietà della pubblica amministrazione ed impedire alla medesima di mantenersi equilibrata ed imparziale.

In terzo luogo non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso ed inoltre la richiesta è generica, non essendo indicati i documenti in maniera precisa e puntuale.

L'Amministrazione ha precisato che per "certificato di viaggio" si intende il provvedimento di invio in missione isolata fuori dell'ordinaria sede di servizio, rilasciato dal Comandante dell'Ente al personale dipendente, a mente dell'art. 8 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali". Per "scheda individuale di controllo dell'efficienza fisica" si intende l'atto amministrativo da cui risulta che il dipendente militare è stato sottoposto alle prove obbligatorie annuali di efficienza fisica, con relativo esito, nei termini previsti dalla Direttiva di F.A. SMA-ORD-034 recante "direttiva per il mantenimento, l'aggiornamento ed il controllo dell'efficienza psicofisica ed operativa del personale militare dell'A.M."

Sulla base di quanto sopra esposto, la Direzione di Amministrazione ha chiesto il ..... un parere a questa Commissione in ordine alla richiesta di accesso in oggetto.

Al riguardo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata, in quanto il ..... è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto all'esibizione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione differenziata e qualificata della parte richiedente, atteso che la documentazione di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera giuridico-soggettiva, essendo sottoposto a procedimento penale n. .... / ..... presso la Procura Militare della Repubblica di ....., che ha espresso il nulla-osta all'ostensione.

A fronte di tale interesse, il contrapposto diritto alla riservatezza del controinteressato risulta recessivo, a norma dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, anche in considerazione del fatto che i dati desumibili dai documenti richiesti non assurgono al rango idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, coperti dal particolare regime di tutela assicurato dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003.

Anche la scheda individuale di controllo dell'efficienza fisica non è, infatti, idonea a rivelare lo stato di salute del controinteressato, trattandosi di prove di resistenza e agilità (corsa da 2.000 m. piani) e di forza e agilità (piegamenti sulle braccia e addominali).

Sul tema la dottrina e la giurisprudenza ritengono pacificamente che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante: l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e delle norme di cui alla legge nr. 241 del 1990.

La giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che “salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D. Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”.

Il comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 stabilisce che l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Nel caso di specie, pertanto, la cura e la tutela degli interessi giuridici dell'accedente prevalgono rispetto alla tutela dei dati personali e sensibili del controinteressato, secondo quanto prescritto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Nei sensi di cui sopra è il parere della Commissione.

Ai Consiglieri .....  
Gruppo Consiliare .....  
Comune di .....  
PEC: .....

**OGGETTO:** Parere in ordine a diniego di accesso atti in qualità di consiglieri comunali.

I signori ..... e ....., nella loro qualità di Consiglieri Comunali del Comune di ..... per il ....., il ..... hanno presentato ricorso al Difensore Civico Regionale dell'..... in merito a tre diversi dinieghi espressi dal Comune di ..... a seguito di istanze di accesso agli atti e segnatamente:

- 1) diniego di un verbale della conferenza dei capigruppo;
- 2) diniego delle "comunicazioni istruttorie" emesse dalla Giunta;
- 3) diniego di un documento in stato di bozza trasmesso dagli uffici alla Giunta.

Il ..... il Difensore Civico ha accolto il ricorso quanto al precedente punto 1), ma lo ha rigettato per quanto riguarda i punti 2) e 3).

Segnatamente, il Difensore Civico ha motivato quanto al rigetto di cui al precedente punto 2), sostenendo che la richiesta dei consiglieri comunali di ottenere le "comunicazioni istruttorie" emesse dalla Giunta a partire dal ..... potrebbe generare *"un aggravio di lavoro consistente per gli uffici comunali"* ed inoltre che la *"richiesta presenta una connotazione generica, che può essere finalizzata ad un tentativo di sindacare in modo generalizzato l'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente"*.

In merito al precedente punto 3), il Difensore Civico ha sostenuto che il documento è un "atto preparatorio" e il diritto di accesso dei consiglieri *"esiste perché c'è una ragione, peraltro di utilità pubblica, da soddisfare, e non la pura curiosità o l'intervento su documenti ancora non completi, redatti in funzione della decisione o della deliberazione di un altro organismo istituzionale"*.

Ad avviso dei predetti Consiglieri Comunali tali affermazioni suscitano le seguenti perplessità:

- la richiesta non è generalizzata ma ben circoscritta a specifici documenti in uno specifico lasso di tempo;
- il Direttore Generale del Comune di ....., come documentato, sostiene che le comunicazioni istruttorie sono "scambi informativi anche orali, non registrate e non protocollate", e per questo "il diritto di accesso non sarebbe spesso esercitabile praticamente" ma invero dette affermazioni appaiono volte ad occultare l'attività della Giunta ai componenti del Consiglio Comunale;
- in realtà l'azione della Giunta dovrebbe essere espressa esclusivamente tramite delibere di Giunta, al contrario la Giunta del Comune di ..... emetteva prima del ..... anche "decisioni di giunta"

(queste visibili ai consiglieri comunali) totalmente sostituite a partire dal ..... da "comunicazioni istruttorie" (non più visibili ai consiglieri comunali);

- le comunicazioni istruttorie costituiscono atti di orientamento emessi dalla Giunta e non si comprende per quale motivo vengano negati ai Consiglieri Comunali che in virtù del loro particolare "*munus*" dovrebbero poter valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A.;
- il Comune di ..... sembra non rispettare l'art 125 del TUEL, che prevede l'invio delle deliberazioni di giunta ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio; l'elenco di tali deliberazioni viene inviato solo una volta al mese, spesso in ritardo; inoltre in alcuni casi il testo delle deliberazioni di giunta non è disponibile né sul protocollo informatico né sull'albo pretorio nemmeno dopo 20/30 giorni dalla loro approvazione; in alcuni casi delibere di giunta vengono pubblicate sull'albo addirittura dopo parecchi mesi, con pregiudizio dell'esercizio del mandato di consiglieri comunali;
- l'accesso deve essere consentito anche con riferimento ad atti preparatori, bozze e brogliacci.

Sulla base di quanto sopra esposto, i Consiglieri Comunali ..... e ..... hanno chiesto il ..... un parere a questa Commissione in ordine alla decisione del Difensore Civico sulla richiesta di accesso in oggetto, anche nell'ottica di un eventuale ricorso al Tar.

Al riguardo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

Preliminarmente, evidenzia di essere titolare di una specifica funzione consultiva a favore degli enti pubblici in ragione dell'attività a questa richiesta ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90, che impone alle singole pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 della suindicata norma.

Ulteriori compiti consultivi a favore della stessa sono previsti dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che all'art. 11, comma 1, sancisce *“Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:*

*a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonchè, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;”*

Il comma 2 del suddetto art. 11 stabilisce altresì che *“Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.”*

Atteso il contenuto delle disposizioni sopra menzionate, esula dalla funzione consultiva della Commissione il parere richiesto.

Va poi considerato che la richiesta di parere viene formulata, in quanto la decisione del Difensore Civico dell'..... non appare conforme a quanto auspicato dai consiglieri comunali e ai fini di un eventuale ricorso al Tar.

Sotto tale profilo l'attività della Commissione non può porsi in contrasto con la previa decisione giustiziale del Difensore Civico dell'.....

In tal senso depono l'art. 25 della legge 241 del 1990, che prescrive “... *il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27*” ed ancora prosegue “...*Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.*”

Dalla suddetta disposizione emerge che il rimedio amministrativo (difensore civico o Commissione per l'accesso) è alternativo e non cumulativo e che unico rimedio esperibile è il ricorso al TAR.

Nei sensi di cui sopra è il parere della Commissione.

SINAPPE – .....

.....

**OGGETTO:** Richiesta di parere – SINAPPE Segreteria Regionale ..... – Accesso agli atti - Istituti di Pena di ....., portata del D.M. 25/01/1996 n. 115.

L'Organizzazione sindacale in oggetto ha formulato a questa Commissione una richiesta di parere in ordine ad un'asserita "prassi" presso la sola Direzione degli Istituti di Pena di ....., consistente nel "secretare" taluni atti, sottraendoli all'accesso del personale direttamente interessato all'accesso.

Rileva, in particolare che, nell'ambito di un fascicolo disciplinare di un proprio iscritto, assistito nel corso del procedimento, sono stati rinvenuti due atti in calce ai quali era riportata la seguente dicitura: "*trattasi di documento non soggetto ad accesso ai sensi del D.M. 25/01/1996 n. 115*".

Chiede, quindi il parere della Commissione in ordine alla portata del citato Regolamento ed, in particolare, se sia legittimo far rientrare tra gli atti sottratti all'accesso anche le "*relazioni di servizio interne*" inerenti le varie situazioni che si possono verificare durante il servizio, comprese eventuali discussioni o incomprensioni di natura personale tra i lavoratori.

La Commissione osserva, preliminarmente, che D.M. 25/01/1996 n. 115 individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero della giustizia e degli organi periferici sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990.

In particolare, nel caso che qui interessa vengono in rilievo le esclusioni previste agli artt. 3 e 4 del citato D.M. che individuano, rispettivamente, le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica e categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

In virtù di tali disposizioni l'Amministrazione ha la facoltà di sottrarre all'accesso singoli atti e documenti che, da un lato, possono ledere o mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico, anche in relazione al singolo Istituto penitenziario (art. 3) dall'altro possano pregiudicare all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese (art. 4).

Appare opportuno precisare che non può imporsi all'Amministrazione di motivare specificamente in punto di concreta utilizzazione di tale norma, poiché quest'ultima contiene in se le ragioni del diniego opponibile, essendo immediatamente prescrittiva ed applicabile, in quanto espressione di attività vincolata (cfr. sul punto C.d.S., sez. IV<sup>^</sup>, n<sup>^</sup> 82 del 26/1/1998).

L'Amministrazione ha, tuttavia, l'onere di indicare specificamente la disposizione ai sensi della quale il documento risulta sottratto all'accesso e, a tale riguardo l'indicazione che è stata rappresentata come apposta ("*trattasi di documento non soggetto ad accesso ai sensi del D.M. 25/01/1996 n. 115*") non appare sufficientemente precisa per chiarire all'interessato le ragioni della sottrazione ed in particolare se esse si riferiscano all'art. 3 o 4 del citato D.M..

Per quanto sopra la Commissione ritiene che le "relazioni di servizio interne" possono rientrare, alla suddette condizioni, tra gli atti sottratti al diritto di accesso restando inteso che, laddove esse siano utilizzate in procedimenti amministrativi o disciplinari a carico del dipendente e la sottrazione sia giustificata dall'esigenza di garanzia della riservatezza, dovrà prevalere il diritto di difesa dell'interessato al quale le citate relazioni dovranno essere senz'altro ostese, se del caso con gli accorgimenti necessari a limitare il pregiudizio nella sfera di terzi.

Qualora, invece, la sottrazione sia determinata dall'esigenza di non ledere o mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico, ferma la specificazione di siffatto interesse, l'Amministrazione potrà legittimamente sottrarre all'accesso singoli documenti.

La circostanza rappresentata dall'Organizzazione sindacale in base alla quale, in caso di mancata attivazione del procedimento disciplinare, alcuni atti non sarebbero ostensibili all'interessato il quale "*non avrebbe avuto la possibilità di far conoscere la sua versione dei fatti e/o tutelare la propria immagine e la propria reputazione nelle sedi opportune*" appare un'esigenza recessiva rispetto a quelle a tutela della quali è disposta la sottrazione all'accesso sulla base delle norme regolamentari citate.

Nei suddetti termini è il parere della Commissione.

Al Segretario Generale della Città di .....

PEC: .....

**OGGETTO:** Accesso dei consiglieri comunali a copia delle proposte di deliberazione della Giunta comunale.

In data ..... perveniva, al Sindaco e al Segretario Comunale della Città di ....., istanza da parte di ..... consiglieri comunali avente ad oggetto la richiesta di invio di copia delle proposte di delibera della Giunta Comunale. In particolare i consiglieri chiedevano che le copie di tali proposte di delibera fossero loro inoltrate a mezzo mail in data antecedente alle sedute di Giunta, al fine di poter esercitare le funzioni politico amministrative sottese al loro incarico.

Il Segretario Comunale, premettendo il riconoscimento del diritto di accesso dei consiglieri comunali nella ampiezza che oggi la giurisprudenza riconosce loro, ritiene però che essi non possano vantare il diritto di ricevere le proposte di delibera “in data antecedente” le sedute della Giunta stessa.

Le disposizioni e le modalità che disciplinano il funzionamento della Giunta, secondo il Segretario comunale, non permetterebbero sempre la predisposizione e la formalizzazione delle proposte di delibera antecedentemente alla sedute stesse. Le modalità non necessariamente formali di convocazione della Giunta, la mancanza di un termine entro il quale le proposte debbano essere depositate nonché la necessità di acquisizione di eventuali pareri fanno sì – argomenta il Segretario Comunale – che le stesse proposte predisposte o completate nel loro contenuto nelle fasi immediatamente precedenti le sedute di Giunta rendendo di fatto impossibile quell’invio che i consiglieri comunali hanno chiesto con la loro istanza.

Il Segretario comunale chiede pertanto alla scrivente Commissione un parere in merito a tale problematica.

Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d.lgs. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all’espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del

Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”.

Tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio debba avvenire “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Con riferimento al caso specifico, oggetto della richiesta di parere, la Commissione ritiene che se, ad esser richiesto è l'accesso ad un documento che risulti formato ed esistente agli atti del Comune, questo sarà sempre accessibile liberamente da parte dei consiglieri comunali ovviamente nel rispetto della organizzazione amministrativa che ne costituisce il limite sopra enunciato.

Qualora invece si richieda l'ostensione di un documento che non sia stato formato e in particolare, come, nel caso di specie, di proposte di deliberazioni di giunta occorrerà che nella richiesta si specifichi la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione. Ciò risulta particolarmente rilevante atteso che gli atti oggetto di richiesta di ostensione sono atti ancora in fase istruttoria e dunque suscettibili di modifica da parte di un organo diverso da quello al quale appartiene l'istante (il che porterebbe a presumere l'assenza di un interesse del consigliere comunale all'accesso).

.....

Municipio Roma .....

Via .....

ROMA

**OGGETTO:** Accesso dei Consiglieri Municipali

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere, da parte del Gruppo Consiliare ....., del Municipio ..... - Roma ..... - avente ad oggetto il diritto di accesso dei Consiglieri Municipali.

In particolare i Consiglieri del Gruppo hanno presentato diverse istanze di accesso a documenti, indicati con relativo numero di protocollo, rimaste prive di riscontro.

Da una nota del Direttore del Municipio si apprende che, a seguito di una delle predette istanze di accesso, il medesimo abbia inviato una richiesta di N.O. al Presidente del Municipio, in ordine al rilascio della suddetta documentazione.

Da tale nota si evince, altresì, che gli atti oggetto di richiesta ostensiva siano atti endoprocedimentali della Giunta Municipale, atti che a parere del Direttore non dovrebbero essere liberamente accessibili, neppure ai consiglieri del municipio, trattandosi di documenti propedeutici alla formazione di atti definitivi, nonché anche in considerazione della natura riservata delle riunioni della Giunta.

E' intervenuta successivamente nota del Segretario Generale del Comune di Roma, il quale, premettendo che non è dato individuare esattamente di quali atti i consiglieri abbiano chiesto l'ostensione ma che genericamente gli stessi vengono ascritti alla categoria di atti endoprocedimentali, afferma che tali atti non risultano, in generale, sottratti al diritto di accesso.

Ritiene però che debbano tenersi in debita considerazione la distinzione delle sfere di competenza e i profili di autonomia degli organi comunali, in modo da escludere ogni forma di subordinazione tra Giunta e Consiglio. Ribadisce, altresì, che le richieste di accesso non possano assumere carattere di continuità e strumentalità tali da configurarsi, di fatto, in un controllo generalizzato sull'attività degli organi o tradursi in iniziative volte a condizionarne l'attività.

In merito alla richiesta di parere in oggetto questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d.lgs. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, *“tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi *“hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine*

*di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale” (C.d.S. 5895/2011).*

Ne consegue che gli atti endoprocedimentali rientrano fra quelli astrattamente ostensibili secondo il su menzionato dettato normativo.

Va tuttavia ricordato che tale diritto di accesso incontra alcuni limiti: esso infatti deve essere esercitato *“in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso”* (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829). Tali *“limiti “ derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico”* (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013, n. 5931).

Nella specie dunque, occorrerà che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione degli atti medesimi (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293) nonché evidenziando la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione : ciò risulta particolarmente rilevante nella vicenda in esame, atteso che gli atti oggetto di richiesta di ostensione sono atti ancora in fase istruttoria e dunque suscettibili di modifica, da parte di un organo diverso da quello al quale appartiene l'istante (il che porterebbe a presumere l'assenza di un interesse del consigliere comunale all'accesso).

Al Sindaco del Comune di .....

PEC: .....

**OGGETTO:** Accessibilità al programma di gestione del protocollo informatico da parte di consigliere comunale.

Il Sindaco di ..... espone a questa Commissione che un consigliere di quel Comune ha avanzato dapprima richiesta di rilascio delle credenziali di accesso diretto al protocollo informatico del Comune e, quindi, all'intero sistema informatico comunale, ivi compreso quello della contabilità; lo stesso consigliere sosteneva, in particolare, un proprio diritto ad accedere a tale sistema informatico direttamente dalla propria abitazione.

Il sindaco chiede il parere a questa Commissione in ordine alla accessibilità del sistema informatico del Comune da parte del consigliere comunale, rilevando comunque come l'accesso da un computer esterno sarebbe pericoloso per la sicurezza del sistema informatico, reso in tal modo vulnerabile, vanificando le misure predisposte dal Comune a protezione dello stesso.

Orbene, sul diritto di accesso diretto da parte del consigliere comunale al sistema informatico del Comune questa Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere di massima positivo, riconducendolo alla previsione di cui all'art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000, per cui i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, va così riconosciuto un diritto che incontra come unico limite che esso sia esercitato "in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso" (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Proprio al fine di evitare un aggravio eccessivo per gli uffici comunali, investiti di tali richieste di accesso, il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente è stato considerato strumento - certamente consentito al consigliere comunale - in grado di favorire la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste, senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Non v'è d'altra parte dubbio che l'attività informativa debba essere ordinariamente svolta presso gli uffici dell'Amministrazione, come la norma stessa suggerisce, cosicché il consigliere non può vantare alcun "diritto" all'accesso al sistema informatico dalla propria abitazione (o da altro luogo esterno alla rete informatica dell'Ente): né, secondo ragionevolezza il diritto del consigliere risulterebbe frustrato o compresso se esercitato in una postazione collocata presso gli uffici dell'Ente, il quale ha d'altra parte pieno titolo a garantire prioritariamente la sicurezza del sistema.

Per ciò che attiene invece alla richiesta di specificazione dei documenti e dei programmi accessibili all'interno del sistema informatico stesso, la Commissione ritiene, in primo luogo, superfluo l'accesso ai database informatici essendo le relative informazioni già accessibili dalla consultazione del Protocollo Generale.

In secondo luogo, con riferimento ai documenti allegati a quelli oggetto di registrazione nel protocollo occorre specificare: quelli già acquisiti al protocollo informatico a mezzo di scansione sono, di certo, immediatamente consultabili. Gli allegati che invece non risultino ancora scansionati, sono comunque accessibili, ma sarà per ovvie ragioni necessaria la richiesta ostensiva seguita dalla messa a disposizione dell'Amministrazione ai fini della visione/estrazione copia.

Con riferimento alla citata sentenza 846/2013 del Consiglio di Stato - riportata dal Sindaco nella richiesta di parere - occorre specificare che con tale pronuncia il Collegio intende stigmatizzare un "abuso del diritto di accesso", sottolineando che il riconoscimento del diritto di accesso al consigliere non deve tradursi nel porre in essere di strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa a causa della continuità e della numerosità delle istanze. Anche il consigliere comunale deve essere portatore di un interesse strumentale allo svolgimento del proprio *munus*.

A tal proposito, ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato permane, l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali "cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

Il Sindaco esprime, inoltre, un dubbio in merito all'accessibilità degli atti e delle informazioni relativi alla attività svolta dal Sindaco quale ufficiale di Governo (es. stato civile: decreti di adozione; atti di riconoscimento- anagrafe della popolazione: cambi di stato civile o schedario elettorale) non sembrando questi utili all'espletamento del mandato.

A tal riguardo la Commissione non ritiene possa escludersi in astratto l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'accesso relativo a tali categorie di atti con l'attività svolta dal consigliere comunale, il quale è comunque responsabile di un utilizzo indebito delle informazioni acquisite.

A tal proposito – e, in generale quanto alla problematica relativa alla tutela della riservatezza - la giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso del consigliere comunale non può essere compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (Consiglio di Stato n. 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n. 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso.

Pertanto, la Commissione ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa, che siano legittime le richieste di accesso dirette al programma di gestione del protocollo informatico riguardanti atti od informazioni individuati in maniera specifica, con le limitazioni prima illustrate.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo 1^ .....

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato al Dirigente dell'Istituto Comprensivo 1^ di Sora un'istanza di accesso agli atti detenuti dal predetto Istituto, relativi ad alcuni fatti presuntivamente accaduti al proprio figlio minore all'interno della scuola. Con riferimento all'ultimo episodio occorso il ricorrente riferisce di aver presentato querela presso la stazione dei Carabinieri di Sora.

Il Dirigente Scolastico con nota del 14 marzo u.s., rilevando la confusione espositiva e quindi la difficoltà di interpretazione della predetta richiesta di accesso, riteneva che la stessa fosse stata soddisfatta tramite l'invio - già avvenuto da parte della scuola- di elaborati e disegni del figlio del sig. ....

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta successivamente memoria dell'amministrazione resistente.

## DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dal sig. .... la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti, tra quelli richiesti, materialmente esistenti e detenuti dall'Istituto rispetto ai quali il ricorrente vanta un interesse all'accesso, trattandosi di atti relativi al proprio figlio minore. Nella specie dovrà garantirsi l'ostensione delle precedenti comunicazioni di denuncia presentate dall'odierno ricorrente negli anni 2013-2015 con riferimento ad episodi riguardanti le maestre .... e .... nonché i provvedimenti adottati dalla scuola e dagli altri enti, provinciali e regionali.

Il ricorso deve ritenersi, invece, inammissibile - ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 - nelle parti in cui l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni.

Il ricorso deve ritenersi, altresì, inammissibile con riferimento a quelle parti in cui l'istanza di accesso ha ad oggetto documenti formati da soggetti controinteressati o involgenti gli stessi (individuati nelle docenti .... e ....) non essendo stato il ricorso notificato ai medesimi come previsto ex art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Provinciale del Lavoro – Milano/Direzione Territoriale del Lavoro di Milano - Lodi

#### FATTO

La Sig.ra ..... presentava alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano due istanze di accesso agli atti relativi ad una procedura di licenziamento collettivo che l'aveva riguardata, motivando tale istanza con la necessità di richiedere – quale avente diritto - l'attribuzione della cd. settima salvaguardia.

Interveniva un primo diniego, motivato sulla base della mutata competenza in materia di procedure di mobilità e da ultimo, in data 1 marzo 2016, la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano – Lodi emetteva un ulteriore provvedimento di diniego nel quale esplicitava di non poter rilasciare gli atti richiesti per l'avvenuta decorrenza dei termini di conservazione dei documenti stessi.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento di rigetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la Direzione ha specificato che, nonostante la scadenza dei termini di conservazione, ha provveduto a ricercare negli archivi i documenti oggetto di richiesta ostensiva appurando l'inesistenza materiale dei medesimi.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ....., la Commissione preso atto della memoria dell'amministrazione resistente nella quale si dichiara l'inesistenza materiale della documentazione richiesta, ritiene il ricorso inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/'90.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli studi di Roma “La Sapienza”

## FATTO

Il sig. .... ha presentato alla Università degli studi di Roma “ La Sapienza” istanza di accesso agli atti del concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno 2014/2015, al quale egli ha partecipato senza risultare assegnatario. Il ricorrente riferisce di aver già presentato ricorso al Tar Lazio per tale mancata ammissione nonché per la mancata assegnazione per scorrimento dei posti rimasti vacanti e/o liberatisi per rinuncia.

Egli in particolare richiedeva l’accesso ai seguenti documenti:

- “1. tabella (o altro documento) recante il numero complessivo e l'elenco dei medici risultati assegnatari ed effettivamente iscritti alla data odierna, nelle tre scuole di specializzazione di Ginecologia e ostetricia, Chirurgia generale e Psichiatria presso la sede;
2. graduatoria degli iscritti alle tre scuole di specializzazione indicate sopra, aggiornata al 28.10.15 (e dunque che tiene conto dei medici prenotati e/o assegnati nell'ultimo scorrimento del 21.10.15, che avevano tempo fino al 26.10.15 per iscriversi, e che - in caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione - sarebbero risultati decaduti dalla graduatoria);
3. elenco dei posti di specializzazioni rimasti vacanti alla data odierna presso la sede nelle tre scuole di specializzazione suddette, quindi Ginecologia e ostetricia, Chirurgia generale e Psichiatria, a causa del mancato perfezionamento dell'iscrizione entro i termini previsti o per successiva rinuncia e/o dimissioni da parte degli assegnatari a corso di specializzazione già avviato”.

Su tale istanza di accesso si formava silenzio-rigetto avverso il quale il sig. .... ha adito la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi affinché la stessa, valutata la legittimità del comportamento dell’amministrazione adita, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione osserva che il silenzio serbato dall’amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo al ricorrente, subordinatamente all'esistenza della documentazione acceduta presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Ove, peraltro, come sembra probabile, la documentazione si trovasse solo presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, vorrà l'acceduta Università trasmettere la domanda di accesso allo stesso Ministero ex articolo 6 D.P.R. n.184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso o, alternativamente, a trasmetterla al Ministero competente.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli studi di Roma "Tor Vergata".

## FATTO

Il sig. .... ha presentato all'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" istanza di accesso agli atti del concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno 2014/2015, al quale egli ha partecipato senza risultare assegnatario. Il ricorrente riferisce di aver già presentato ricorso al Tar Lazio, per tale mancata ammissione nonché per la mancata assegnazione per scorrimento dei posti rimasti vacanti e/o liberatisi per rinuncia.

Egli in particolare richiedeva l'accesso a:

- “1. tabella (o altro documento) recante il numero complessivo e l'elenco dei medici risultati assegnatari ed effettivamente iscritti alla data odierna, nelle tre scuole di specializzazione di Ginecologia e ostetricia, Chirurgia generale e Psichiatria presso la sede;
2. graduatoria degli iscritti alle tre scuole di specializzazione indicate sopra, aggiornata al 28.10.15 (e dunque che tiene conto dei medici prenotati e/o assegnati nell'ultimo scorrimento del 21.10.15, che avevano tempo fino al 26.10.15 per iscriversi, e che - in caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione - sarebbero risultati decaduti dalla graduatoria);
3. elenco dei posti di specializzazioni rimasti vacanti alla data odierna presso la Vostra sede nelle tre scuole di specializzazione suddette, quindi Ginecologia e ostetricia, Chirurgia generale e Psichiatria, a causa del mancato perfezionamento dell'iscrizione entro i termini previsti o per successiva rinuncia e/o dimissioni da parte degli assegnatari a corso di specializzazione già avviato.”

In risposta a tale istanza di accesso, l'Università Tor Vergata inviava all'istante nota nella quale si rappresentava che, essendo la procedura da qua bandita dal MIUR, responsabile della redazione delle graduatorie nazionali per ciascuna tipologia di Scuola, la richiesta di accesso ai dati relativi a tali graduatorie avrebbe dovuto essere inoltrata direttamente nei confronti del MIUR.

Avverso tale parziale risposta, riferentesi all'accesso alle sole graduatorie, il sig. .... ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché la stessa, valutata la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si specifica che è errato il presupposto che l'istanza di accesso abbia ad oggetto tre distinti documenti – trattandosi di invece di documento unico nella specie la graduatoria unica nazionale - ed ha, conseguentemente, errato il ricorrente nell'interpretare come parziale la risposta all'istanza di accesso, oggi impugnata. La

graduatoria de qua, con tutte le specificazioni accessorie richieste dal ricorrente, è formata e detenuta dal MIUR ed è pertanto questa l'amministrazione a cui l'istanza di accesso andava rivolta.

Ribadisce pertanto di non essere in possesso di alcuno dei documenti oggetto di richiesta ostensiva.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente la quale dichiara di non essere in possesso della documentazione richiesta individuando nel MIUR l'amministrazione che tali documenti ha formato e detiene. Il ricorso nei confronti della Università degli studi "Tor Vergata" deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/'90. Si invita, peraltro, l'Università a trasmettere la domanda d'accesso al MIUR ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, dandone comunicazione all'interessato.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/'90 prescrivendo, peraltro, all'Università "Tor Vergata" l'adempimento di cui in motivazione.

**Ricorrente: .....**

contro

**Amministrazione resistente: .....**

## FATTO

Il Sig. .... presentava al Comune di Gioia Tauro un'istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la richiesta costituzione di una rendita presso l'INPS a favore del sig. ...., consigliere comunale- prima sindaco del medesimo comune, e la relativa corrispondenza tra l'INPS di Reggio Calabria e il Comune di Gioia Tauro.

L'istante motivava tale richiesta di accesso con l'avvenuta presentazione di una querela presso il Tribunale di Palmi, da parte del medesimo nei confronti del sig. ....

L'Amministrazione adita, con nota del 3 febbraio u.s. indicava all'istante che si sarebbe proceduto a notificare l'istanza di accesso al controinteressato, trattandosi di pratica legale personale, ed invitava il sig. .... a precisare l'interesse dal medesimo vantato ai fini dell'accesso, non essendo l'amministrazione in possesso di documentazione che lo comprovasse.

A tale richiesta il sig. .... non ha ottemperato e, deducendo la formazione del silenzio rigetto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente nella quale, la stessa, ha precisato che non evidenziandosi un nesso tra la querela presentata (mai allegata) e i documenti richiesti, si era invitato l'istante a specificare la natura dell'interesse all'accesso ma a tale ultima richiesta l'odierno ricorrente non ha ottemperato.

Viene fatto altresì presente che il controinteressato, medio tempore, si era opposto all'accesso con nota del proprio legale, sulla base dell'assoluta non pertinenza della documentazione.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico sia a livello provinciale sia a livello regionale osserva quanto segue.

Entro il termine di 30 gg dalla ricezione dell'istanza di accesso l'Ente ha provveduto a comunicare al controinteressato l'avvenuta richiesta ostensiva e ha invitato l'istante ad esplicitare il

proprio interesse all'accesso non essendo in possesso della documentazione relativa e non evidenziandosi il nesso tra la menzionata querela e i documenti richiesti. Il ricorrente non ottemperava.

Verificando, quindi, la sussistenza di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso de quo, la Commissione rileva che tale interesse non possa dirsi esistente per il solo fatto della presentazione della menzionata querela -della quale peraltro non è stato esplicitato neppure l'oggetto: non si ravvisa, infatti, il nesso tra la medesima e i documenti chiesti in ostensione, né l'istante - seppur sollecitato dall'amministrazione in tal senso - ha fornito alcun chiarimento in merito.

La Commissione, pertanto, ritiene che il ricorrente non abbia provato la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso né da quanto rappresentato sia possibile desumere il nesso di strumentalità tra l'interesse e i richiesti documenti (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** ..... Onlus – sede di .....; .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....(Enna)

## FATTO

La Giunta municipale del Comune di ..... ha approvato nel 2013 un progetto definitivo per la realizzazione di un rifugio sanitario pubblico per cani per la cui realizzazione è stata disposta l'assegnazione di euro ....., A tale progetto non è stato tuttora dato corso.

I ricorrenti hanno presentato, per il tramite dell'avvocato ..... di Roma, al Comune di ..... istanza di accesso alla seguente documentazione:

- a) Atti relativi alla approvazione del progetto rifugio sanitario pubblico di .....e alla destinazione attuale delle somme, inclusi eventuali storni e ulteriori destinazioni degli importi, relativi atti di deliberazione, oltre che ad ogni atto conseguente e connesso a quelli appena indicati;
- b) Atti di convenzione o accordi di gestione fra il Comune di ..... e le strutture “.....” di Caltanissetta e “.....” di ..... per la gestione del fenomeno del randagismo;
- c) Il numero dei cani randagi di proprietà del Comune di ..... attualmente detenuti presso la struttura “.....” di Caltanissetta e il relativo costo di mantenimento;
- d) Il numero dei cani randagi di proprietà del Comune di ..... attualmente detenuti presso la struttura “.....” di Piazza Armerina e il relativo costo di mantenimento.

I ricorrenti evidenziavano la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso - in quanto soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi – al fine di assumere contezza della destinazione attuale dei fondi stanziati per la realizzazione del canile municipale, oltre alla conoscenza dei metodi di impiego dei fondi comunali stanziati per la prevenzione del randagismo. Hanno fatto, altresì, presente che la mancata realizzazione del progetto entra in contrasto con gli obblighi di legge per la prevenzione del randagismo.

Formatosi - sull'istanza de qua - silenzio-rigetto, gli istanti per il tramite del medesimo legale, hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale, osserva quanto segue.

Con riferimento ai documenti sub b) il gravame avrebbe dovuto essere notificato ai soggetti controinteressati (ex art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006) individuati nelle associazioni "....." di Caltanissetta e "....." di Piazza ....., firmatari dei medesimi. Pertanto lo stesso, con riferimento a tale parte, deve ritenersi inammissibile ex art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184/2006

Il ricorso deve ritenersi, altresì, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni (doc. sub c) e d) ), ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione ritiene, infine, che il ricorso sia meritevole di essere accolto relativamente ai documenti sub a) ove materialmente esistenti e detenuti dal Comune ritenendosi sussistente un interesse concreto, diretto ed attuale in tal senso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente con riferimento ai documenti sub a) e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Poste Italiane S.p.A.

#### FATTO

Il Sig. .... presentava a Poste Italiane S.p.A. diverse istanze di accesso dirette a conoscere il mittente di una raccomandata a lui diretta ma non ritirata nei previsti termini di giacenza.

L'Amministrazione adita inviava due distinte risposte evidenziando l'impossibilità di rendere note le generalità del mittente in virtù della vigente normativa in materia di servizi postali (art. 20 Dlgs 261/99 e art. 31 Condizioni Generali Servizio Postale Universale).

Avverso tali provvedimenti l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il gravame presentato dal sig. .... deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto la relativa istanza di accesso ha ad oggetto una mera informazione.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

**Contro**

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo ..... Roma

#### FATTO

La Sig.ra ....., docente nonché delegato sindacale presso l'Istituto ..... di Roma, rivolgeva alla Dirigente Scolastica formale domanda di accesso ai verbali del Collegio dei Docenti dell'anno scolastico 2014-2015.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta nota dell'amministrazione resistente nella quale la stessa da' atto dell'avvenuta ostensione della documentazione richiesta già in data 30 settembre 2015 e allega verbale dal quale tale accesso risulta avvenuto.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra....., la Commissione preso atto della memoria presentata dall'Amministrazione adita nella quale si dà atto dell'avvenuto accesso, ritiene cessata la materia del contendere.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto ..... (PG)

#### FATTO

La sig.ra ....., docente, ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto documenti comprovanti la votazione di diploma di altra docente, assegnataria di una supplenza, motivando l'istanza con la necessità di verificare la correttezza e la regolarità della predetta procedura selettiva alla quale ella aveva partecipato.

La ricorrente ha dedotto la formazione, sull'istanza de qua, del silenzio rigetto avverso il quale ha adito la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché la stessa, valutata la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione adita la quale dichiara che il documento richiesto è detenuto da altra amministrazione ed in particolare dall'Istituto "....." di Nocera Umbra, presso il quale il diploma fu conseguito.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva che, pur avendo la ricorrente dichiarato nel ricorso che l'istanza di accesso sia del 24/01/2016, la data apposta sulla predetta istanza è 25/02/2016, pertanto con riferimento a tale ultima datazione il ricorso è da ritenersi inammissibile in quanto presentato prima dei trenta giorni necessari per la formazione del silenzio rigetto.

La Commissione preso, altresì, atto della memoria dell'amministrazione resistente - la quale individua nell'Istituto "....." di Nocera Umbra l'amministrazione che ha formato e detiene il documento oggetto di richiesta ostensiva - invita l'Istituto ..... a trasmettere la domanda d'accesso alla predetta amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, dandone comunicazione all'interessato.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile prescrivendo, peraltro, all' Istituto ..... l'adempimento di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Inps di Brindisi

#### FATTO

La sig.ra .....ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso avverso il differimento, espresso dall'INPS di Brindisi, alla propria istanza di accesso avente ad oggetto il fascicolo del procedimento ispettivo a sé relativo nonché il provvedimento finale, documenti, verbali e relazioni ivi contenute.

Tale provvedimento era motivato sull'assunto che il fascicolo, oggetto di richiesta ostensiva, risultasse in possesso della Procura di Brindisi e che pertanto l'accesso fosse da differirsi al termine dei relativi accertamenti.

Nella seduta dell'11 febbraio 2016 la Commissione ha sospeso la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, sapere dalla Procura di Brindisi se i documenti oggetto di richiesta ostensiva fossero o meno coperti da segreto di indagine.

La Commissione, acquisita nota della Procura di Brindisi contenente il nulla osta all'accesso de quo rilasciato dal Pubblico Ministero, e valutando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente - ai sensi dell'art. 22 legge 241/'90 - ad accedere agli atti oggetto della richiesta ostensiva, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

MANCA IL DIRITTO

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente: .....**

Contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo di ..... (MN)

#### FATTO

La Sig.ra ....., madre di un minore alunno dell'Istituto Comprensivo di ..... (MN), rivolgeva, al Dirigente Scolastico del predetto istituto, formale domanda di accesso al documento con cui il padre dell'alunno aveva giustificato un'assenza del bambino dalla scuola.

La signora ..... specificava che il proprio interesse all'accesso era motivato da ragioni di giustizia, essendo pendenti delle controversie tra sé medesima e il padre del bambino, sig. ....

Il Dirigente, con provvedimento espresso, negava l'accesso ritenendo non sussistente un interesse giuridicamente rilevante in tal senso.

Avverso tale provvedimento la sig.ra....., per il tramite dell'avvocato ..... di Mantova, ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la stessa ribadisce le argomentazioni già avanzate a sostegno del diniego opposto specificando altresì che la richiesta di accesso appariva preordinata ad un controllo sull'operato della amministrazione stessa.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra....., la Commissione osserva che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al controinteressato (ex art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006), individuato nel sig. ...., che ha formato il documento del quale si richiede l'ostensione.

Il ricorso pertanto deve ritenersi inammissibile ex art. 12, comma 7, lettera *d*) del d.P.R. n. 184/2006.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri -DIPRUS

## FATTO

Il sig. ....., dirigente di seconda fascia nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha presentato due distinte istanze di accesso agli atti con riferimento ad una procedura di interpello - per il conferimento del posto di Coordinatore del Servizio ....., - alla quale egli aveva partecipato.

Il ricorrente, che riferisce di aver avuto notizia della propria non idoneità alla copertura dell'incarico solo telefonicamente, ha richiesto, in data 3 febbraio u.s., l'accesso a tutti gli atti relativi alla medesima procedura, ivi comprese le istanze presentate da altri dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con i relativi allegati (curriculum e relazione sul possesso dei requisiti), le proposte motivate con cui era stata, infine, individuata la candidata poi prescelta, nonché il provvedimento di conferimento dell'incarico stesso.

Dalla narrativa si evince, infatti, che l'Amministrazione ha prescelto, per il predetto incarico, una figura esterna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricata ex art. 19 comma 6 del Dlgs 165/2001.

Successivamente, in data 25 febbraio u.s., l'odierno ricorrente reiterava la propria istanza richiedendo in particolare l'ostensione del solo provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale.

L'amministrazione adita rigettava tale ultima richiesta d'accesso sull'assunto che, il provvedimento di conferimento de quo, si riferisse ad una diversa procedura avente natura distinta ed autonoma rispetto alla procedura di interpello, alla quale il ricorrente aveva partecipato.

L'amministrazione ha altresì puntualizzato che l'unico obbligo incombente sull'amministrazione adita sia quello di pubblicare sul sito istituzionale (sezione amministrazione trasparente) le informazioni previste in ordine al titolare dell'incarico dirigenziale, quali curriculum e compensi.

Avverso tale provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta successiva memoria della amministrazione resistente nella quale la stessa, ribadendo le argomentazioni a sostegno del provvedimento di diniego, ha altresì riportato le considerazioni già espresse dalla Corte dei Conti circa l'autonomia delle procedure in oggetto.

In particolare ha evidenziato che, l'art. 19 dlgs 165/2001, nel consentire l'avvalimento di personale esterno all'amministrazione, "pone in capo alla medesima un onere di previa verifica circa la

sussistenza delle risorse umane interne in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico", "rimettendo ad una fase successiva eventuale, conseguente all'esito infruttuoso della prima, la ricerca finalizzata ad un incarico ai sensi del comma 6, che, in ogni caso deve discendere da una rinnovata volontà discrezionale dell'amministrazione medesima".

## DIRITTO

La Commissione in merito al ricorso presentato dal sig. .... osserva che in capo al ricorrente è certamente sussistente l'interesse ad accedere agli atti della procedura di interpello alla quale egli ha partecipato.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica, infatti, sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutta la documentazione relativa alla medesima e quindi sia ai documenti prodotti e a quelli formati dagli altri candidati, sia a quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle schede valutative degli altri candidati senza che sia, peraltro, necessaria la preventiva notifica a questi ultimi (per tutte T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Pertanto l'amministrazione adita dovrà certamente garantire l'accesso a tutti i documenti afferenti la procedura di interpello in oggetto, qualora non abbia già provveduto in tal senso.

Con riferimento invece alla richiesta ostensiva del provvedimento di conferimento dell'incarico, la Commissione condivide le considerazioni della Corte dei Conti- riportate nella memoria dell'amministrazione resistente- di cui in narrativa, in cui si evidenzia la separazione delle due procedure.

La procedura di interpello svoltasi, finalizzata alla verifica della sussistenza di risorse umane interne per il conferimento dell'incarico, ai cui atti il ricorrente chiedeva di accedere, risulta – come riferito dall'amministrazione- essersi conclusa con esito infruttuoso.

La successiva procedura attivata, prevista dall'art. 19 dlgs 165/2001 per l'avvalimento di personale esterno all'amministrazione si configura, appunto, come distinta dalla prima - pur avendo ad oggetto il medesimo incarico – e "in ogni caso deve discendere da una rinnovata volontà discrezionale dell'amministrazione medesima", come argomentato dalla Corte dei Conti.

Orbene, con riferimento a tale ultima procedura, e con specifico riguardo alla pubblicità del provvedimento di nomina, il ricorrente, tra l'altro, lamenta il mancato rispetto delle norme inerenti l'obbligo di pubblicazione di cui l'art. 11 del dlgs 150/2009, ormai abrogato dall'art. 53 del dlgs 33/2013, la cui disciplina è confluita nell'art. 15 di quest'ultimo.

L'art. 15 del Dlgs. 33/2013 recante gli "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza" prevede che le pubbliche amministrazioni

pubblichino e aggiornino “le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.”

Con riferimento a tali documenti ed informazioni, è attivabile la procedura dell'accesso civico prevista dall' art. 5 del dlgs 33/2013 che ne regola l'esercizio e prevede procedure amministrative volte a garantirne l'effettività.

Nell'ipotesi di violazione di tali procedure, poi, la tutela in sede giurisdizionale è riservata in via esclusiva alla competenza del TAR ed è regolata secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

La scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi non è, pertanto, competente a deliberare su tale questione e il ricorso deve ritenersi, limitatamente a tale parte, inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie con riferimento ai documenti relativi alla procedura di interpello, alla quale il ricorrente ha partecipato, ove non ancora ostesi; in parte respinge il ricorso, con riferimento ai documenti relativi alla distinta ed autonoma procedura di avvalimento di personale esterno; in parte, con riferimento alla lamentata violazione degli obblighi di pubblicazione, la Commissione rilevata la propria incompetenza, dichiara del ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

## FATTO

Il Sig. .... presentava al Comune di .... numerose istanze di accesso agli atti afferenti un Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Puglia e il medesimo Comune di .... per la realizzazione del Programma ....., In particolare richiedeva l'ostensione della seguente documentazione:

- a copia dell'accordo di Programma in essere, dopo tutte le modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla stipula del 29/01/2010, sottoscritto tra Regione Puglia e Comune di .... per la "Realizzazione del Programma ..... – "....." nel Comune di ....."
- b copie delle fideiussioni di cui al punto 6 dell'articolo 2 di detto Accordo per verificarne: l'esistenza, la validità, la congruità, solvibilità dell'Istituto emittente ed epoca del rilascio alla cui produzione ed acquisizione era subordinata la sottoscrizione e la sopravvivenza della Convenzione stessa.

L'istante esplicitava la sussistenza di un proprio interesse diretto concreto ed attuale ai fini dell'accesso essendo egli cittadino residente nell'area direttamente interessata dal Programma ed avendo "fondati timori per i possibili deprezzamenti che potrebbero derivare alle proprie unità abitative per un carico urbanistico eccessivo che si ritiene irrazionale con conseguente danno ambientale". L'accesso alla documentazione richiesta, poi, è indicato, nel ricorso, come funzionale alla tutela dell'interesse giuridicamente rilevante del ricorrente (e degli altri cittadini) le cui abitazioni ricadono nell'area interessata dal piano.

L'Amministrazione adita rigettava ogni istanza presentata, in ultimo con provvedimento del 17 febbraio u.s., motivando il diniego con la insussistenza "di un interesse diretto, concreto ed attuale in tal senso che non può essere ravvisato in un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione".

Avverso tale diniego il sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento di rigetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente nella quale, la stessa, ha ribadito le argomentazioni allegare a sostegno dei provvedimenti di diniego già emessi ed ha altresì richiamato la sentenza del T.A.R. Puglia di Bari 00049/2015. Tale sentenza si riferisce ad un ricorso presentato da .... e altri contro il Comune di ....., volto all'annullamento di atti afferenti l'approvazione del .... e il relativo accordo di programma.

**DIRITTO**

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale, osserva quanto segue.

Il diritto del ricorrente all'accesso de quo si configura quale accesso del cittadino-residente. Tale accesso agli atti degli enti locali - regolato dall'art. 10, co. 1 TUEL - non è condizionato, diversamente da quello che l'art. 22 legge 241/'90 prescrive per l'accesso ai documenti delle amministrazioni centrali dello Stato, alla titolarità del soggetto accedente di una posizione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di una azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Per la sussistenza del diritto all'accesso di cui alla speciale disciplina dell'art. 10 TUEL è sufficiente che il cittadino risieda nel Comune apparendo inconfidente, con riferimento alla finalità che qui ci occupa, il richiamo alla succitata sentenza del TAR Puglia (laddove questa specifica che i cittadini attori non avrebbero neppure contezza di risiedere effettivamente nell'area direttamente interessata dal PIRP nella mancanza, allo stato, di un progetto esecutivo).

Nel caso di specie, peraltro, appare sussistere in capo al ricorrente, la cui abitazione ricade nell'area interessata dal piano urbanistico, un interesse diretto concreto ed attuale all'accesso, come esplicitato in narrativa.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Superiore ..... - di Torre Annunziata.

## FATTO

La sig.ra ....., docente, otteneva un incarico di conferimento di supplenza presso l'Istituto ..... di ..... All'atto di conferimento di tale incarico, la ricorrente esibiva decreto di rettifica di punteggio di graduatoria, protocollato e rilasciato dall'Istituto Superiore ..... - ..... (prot. n. 10391/2014).

Successivamente il Dirigente dell'Istituto ..... chiedeva, con nota prot. 6915/2015, al Dirigente dell'Istituto....., la certificazione di verifica di tale punteggio e quest'ultimo dichiarava – con nota prot. 114/A6 - che il punteggio da considerarsi era e rimaneva quello inferiore, indicato nella piattaforma Sidi.

A seguito di tale ultima dichiarazione veniva pertanto revocato, con effetto immediato, l'incarico conferito alla professoressa .....

La signora ..... presentava, pertanto, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore ....., formale istanza di accesso agli atti richiedendo estrazione di copia della nota prot. 114/A6, del decreto di rettifica n. 10391/2014, di eventuali provvedimenti di rettifica successivi al primo, richiesta prot. 6915/2015, nonché ogni documento correlato- anche interno e non noto- da cui si evincessero le motivazioni del provvedimento emesso con la nota prot. 114/A6. Motivava tale istanza con la necessità di tutelare i propri interessi e/o diritti in tutte le sedi competenti comprese quelle giurisdizionali.

Formatosi silenzio-rigetto sull'istanza de qua, la sig.ra adiva la Commissione per l'accesso affinché la stessa valutata la legittimità del comportamento tenuto dalla resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ....., la Commissione osserva che deve ritenersi certamente sussistente il diritto della ricorrente ad accedere ad ogni documento correlato al provvedimento di revoca di incarico emesso nei suoi confronti, trattandosi di provvedimento a sé riferentesi ed incidente sulla propria sfera giuridica soggettiva, ciò anche al fine di una eventuale tutela della medesima nelle competenti sedi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -  
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche

#### FATTO

Il ricorrente, nella qualità di portatore di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, ha presentato il 10/9/2015 istanza di accesso presso l'Amministrazione resistente.

A fondamento dell'istanza ha dedotto di essere consigliere comunale presso il Comune di .....

In data 1/10/2015 la Soprintendenza ha comunicato la disponibilità al richiedente al rilascio di copia del parere dato dalla Soprintendenza in riferimento ai lavori riguardanti il "....." del Museo di ..... presso il Comune di ..... e ha invitato, stante la consistenza della pratica, a visionare la documentazione presso l'ufficio.

Parte accedente, non condividendo le modalità di accoglimento dell'istanza di accesso, ha adito il Difensore Civico delle Marche, che ha rimesso per competenza alla Commissione la richiesta di riesame.

La Commissione, nella seduta del 21.1.2016 ha invitato parte ricorrente, atteso che la richiesta formulata al Difensore Civico delle Marche non recava la data, né risultava documentata la data di ricezione della stessa da parte dello stesso Difensore, alla produzione di documentazione attestante la tempestività del ricorso, interrompendo i termini di legge.

In data 2/2/2016 parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante la ricezione della nota dell'Amministrazione resistente.

Nella seduta del 29 febbraio 2016 la Commissione, stante il mancato integrale adempimento, da parte del ricorrente, dell'ordinanza istruttoria del 21/1/2016 ha nuovamente invitato parte ricorrente all'ulteriore adempimento istruttorio di cui all'ordinanza del 21 gennaio u.s .

Il 12 marzo 2016 il ricorrente ha prodotto copia della mail inviata al Difensore Civico delle Marche il 17/11/2015 e contenente richiesta di riesame.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

Segnatamente si fa rilevare che il termine decorre dalla data in cui risulta pervenuta la determinazione impugnata (nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche – Ancona, ricevuta in data 1/10/2015), che per stessa dichiarazione contenuta nella mail del sig. .... del 2/2/2016 è stata recapitata all'accedente il 3/10/2015; mentre il reclamo al Difensore Civico risulta inoltrato tramite mail il 17/11/2015.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

**Ricorrenti:** ....., ....., ....., ....., .....

contro

**Amministrazione resistente:** Società Autostrada ..... S.p.A.

## FATTO

I ricorrenti, membri rispettivamente del Consiglio Comunale di ....., del Consiglio Regionale del Veneto, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, formulavano all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso, nelle rispettive qualità di consigliere comunale, regionale, di parlamentari e di senatore ai seguenti atti e documenti, ai sensi della Legge n. 241/90:

- atto costitutivo società Autostrada ..... S.p.A. con allegati;
- atto costitutivo e Statuto della società ..... S.p.A.;
- atto di affidamento a Società ..... S.p.A. dei lavori di realizzazione della bretella di raccordo ..... e del casello nuovo di ....., con il relativo contratto di appalto e gli allegati;
- atto di affidamento a ..... S.p.A. dei lavori medesimi con relativo contratto ed allegati;
- provvedimento che ha disposto lo stralcio dalle opere di cui sopra dei lavori di costruzione del nuovo casello;
- atto di risoluzione, ovvero comunque di modifica, dell'affidamento dei lavori a ..... S.p.A. conseguente allo stralcio delle opere inerenti la costruzione del casello;
- bando per la nuova progettazione delle opere per la costruzione del nuovo casello.

La Società negava l'accesso con nota del 13/1/2016, atteso che l'istanza dei richiedenti, quali appartenenti agli organi elettivi degli enti citati in precedenza, risultava carente del requisito fondamentale della motivazione.

Evidenziava che quale concessionaria di opera in forza di convenzione accessiva di concessione intercorrente con la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che il documento 1) è rinvenibile presso i pubblici uffici e il documento 7) nel sito [www.autobspd.it](http://www.autobspd.it).

In data 2/2/2016 i ricorrenti precisavano che al consigliere comunale spetta il diritto di accesso ex art. 43 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e reiteravano la richiesta di accesso, limitandola ai documenti contrassegnati dai nn. da 1 a 6.

In data 8.2.2016 la Società formulava una richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di aderire o meno all'istanza di accesso.

In data 12.2.2016 i ricorrenti adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 19.2.2016 perveniva memoria della società.

Nella seduta del 29/2/2016 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso e al fine di valutare la perdurante sussistenza dell'interesse, reputava necessario conoscere dalla parte resistente se il parere richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fosse stato reso ed in quali termini, con produzione della relativa documentazione.

Il 18/3/2016 perveniva nota della società che comunicava la trasmissione agli accedenti in data 24/2/2016 dei documenti richiesti, stante il favorevole parere ministeriale, espresso con nota del 19/2/2016.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalla società resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia

## FATTO

La signora ....., dipendente del ruolo unico regionale con contratto a tempo indeterminato, appartenente alla categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, in servizio presso il Servizio processo legislativo dell'Area giuridico - legislativa della Segreteria generale del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, in data 11 gennaio 2016 ha presentato richiesta di accesso agli atti relativi alle procedure di selezione degli incaricati di posizione organizzativa nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venia Giulia, di cui agli avvisi del 1° dicembre 2015 della Segreteria generale del Consiglio regionale (in particolare per le posizioni organizzative "Supporto al processo legislativo negli ambiti della I, II, III, IV, V e VI Commissione/ la Posizione organizzativa organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione/ la Posizione organizzativa normativa ed affari europei/ la Posizione organizzativa supporto attività organi di garanzia) con richiesta di visione/estrazione copia di tutta la documentazione afferente le relativa procedure;

La richiesta è stata motivata sulla base della sussistenza di un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in quanto ha presentato domanda per la selezione di conferimento dell'incarico della Posizione organizzativa "Supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione" nonostante legge regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di accesso agli atti non preveda, a differenza di quella nazionale, la necessità dell'indicazione di una motivazione (cfr. Legge regionale 7/2000 il cui articolo 58 prevede che "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi faccia richiesta").

In data 2 febbraio 2016 il Consiglio Regionale ha autorizzato parzialmente l'accesso con riferimento alla sola procedura dell'incarico di Posizione organizzativa "Supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione", cui aveva partecipato, mentre per le altre procedure, che non la vedevano coinvolta, ha invitato l'accedente a formulare le necessarie correlate motivazioni rappresentative dell'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

In data 5 febbraio 2016 l'accedente ha integrato la motivazione, spiegando che la richiesta di accesso derivava dalla necessità di poter effettuare una valutazione comparativa dei criteri utilizzati per il conferimento della stessa tipologia di incarichi di PO all'interno della stessa struttura.

Il Consiglio Regionale, a seguito della richiesta integrazione delle motivazioni rappresentanti l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, non ha dato corso alla risposta, tacitamente negando il richiesto accesso agli atti relativi ai procedimenti di conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative ai quali la richiedente non ha partecipato, non avendo presentato relativa istanza di candidatura.

Non avendo ottenuto risposta alla propria domanda di accesso integrata nei termini di cui sopra nei trenta giorni successivi, in data 12 marzo 2016, parte ricorrente ha adito la Commissione affinché, valutata l'illegittimità del tacito rifiuto manifestato dal Consiglio Regionale, riesaminasse il caso.

In data 31/3/2016 è pervenuta nota della parte resistente che ha rilevato che ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, la Commissione per l'accesso è competente nei confronti degli atti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e che nei confronti degli atti delle Amministrazioni regionali tale competenza è attribuita al Difensore civico competente per ambito territoriale.

## DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di esibizione e di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Consiglio Regionale.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare in via giustiziale la tutela del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente – come accade nella Regione Friuli Venezia Giulia -, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Nel merito il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, in considerazione del fatto che la richiesta di accesso anche a tali ulteriori procedure è motivata dalla necessità di verificare se siano stati adottati gli stessi criteri di valutazione di selezione degli incaricati di PO e dalla circostanza che, all'interno della stessa struttura di appartenenza, devono svolgere identiche attività e che, dunque risultano essere intercambiabili.

Né l'istanza di accesso deve intendersi volta ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività

amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo.

Nel caso di specie, i documenti ai quali è riferita l'istanza di accesso concernono i procedimenti di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto d'Istruzione Superiore "....." Roma

## FATTO

La Signora ..... ha presentato il 19/12/2015 presso l'Amministrazione resistente istanza di accesso ai documenti della docente ....., in quanto con decreti prot. N. 3492/CI del 17/9/2015 e prot. N. 3675 del 2/10/2015 il Dirigente Scolastico dell'ITCG "....." (provvedimenti di rettifica punteggio graduatorie di Istituto II e III fascia personale docente – triennio 2014/2017) è stato rettificato il punteggio attribuito alla suddetta docente .....

A fondamento della predetta istanza ha dedotto che vi è fondato dubbio di ritenere che anche nelle graduatorie degli anni precedenti la suindicata docente possa aver goduto di un vantaggio derivante da un'errata attribuzione del punteggio.

Il 21/1/2016 l'Amministrazione ha negato l'accesso, in quanto l'accedente è decaduta dai termini di reclamo come regolamento delle supplenze dm 131/07 art. 5, comma 9.

In data 23/1/2016 la signora ..... ha diffidato l'Amministrazione Scolastica ad assolvere il procedimento amministrativo, in quanto la circostanza che le graduatorie per il conferimento delle supplenze acquistino il carattere della definitività una volta decorso il termine per provvedere sui reclami proposti avverso le graduatorie provvisorie, non implica affatto che esse acquistino il carattere dell'irretrattabilità e che non ammettano l'autotutela.

In data 16/3/2016 l'Amministrazione resistente ha affermato che la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 risulta valutata con un punteggio corretto e pertanto i servizi prestati dalla docente nel biennio 2007/2009, avvalendosi di tale punteggio risultano validi giuridicamente, indicati nella successiva domanda di aggiornamento delle graduatorie 2009/2011.

In data 17/3/2016 la ricorrente adiva la Commissione.

## DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione è inammissibile, in quanto la pretesa richiesta di accesso, allegata al ricorso datata 23/1/2016 e definita come tale, in realtà non presenta i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo una diffida ad assolvere il procedimento amministrativo a carico del Dirigente Scolastico e non indicando i documenti cui accedere.

Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (FG)

## FATTO

Il signor ..... è proprietario dell'immobile sito in ..... (Fg), in via ..... n. ...., adibito a civile abitazione, che, a seguito degli eventi sismici del 31.10.2002 che hanno colpito il Comune di ....., è risultato gravemente danneggiato ed è stato regolarmente inserito al n° ..... della Graduatoria Generale aventi diritto a contributo per la riparazione di edifici danneggiati dall'evento sismico, graduatoria approvata con Determina n° 141 del 01.08.2004.

Detta Graduatoria generale è stata più volte modificata e rimodulata: l'ultima è stata approvata con con D.G.M. n° 5 del 20.01.2015 (annualità 2014).

Parte ricorrente, avendo riscontrato che, come rilevasi dalla Graduatoria generale ultima e sopra indicata, alcune pratiche sono state ricollocate in una posizione di molto avanzata rispetto alla sua, con lettera del 02.02.2016 ha chiesto al Sindaco del Comune di ..... l'estrazione/rilascio delle copie delle relazioni d'istruttorie fatte dai tecnici incaricati relativamente a varie istanze.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto il proprio interesse diretto e legittimo al rilascio degli atti richiesti e tanto sia per la tutela dei propri diritti (perdita e/o ritardato riconoscimento del contributo di ricostruzione dell'immobile), sia - in quanto cittadino e contribuente - per una questione di trasparenza in ordine alle somme versate dallo Stato come contributi per la ricostruzione.

Il Comune di ..... con nota del 04.03.2016 prot. 1680, dopo aver precisato che può essere presentata formale richiesta di ricollocazione nella graduatoria con allegata documentazione tecnico-amministrativa, ha specificato che non è possibile rilasciare copia delle relazioni istruttorie richieste, in quanto trattasi di atti endoprocedimentali.

In data 10/3/2016 parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 31/3/2016 è pervenuta memoria del Comune, che ha precisato che si è negato l'accesso agli atti endoprocedimentali afferenti a soggetti diversi dal richiedente e che tali atti sono relativi alla Graduatoria approvata con D.G.M. n. 134 del 12/12/2015, per la quale sono abbondantemente scaduti i termini per eventuali impugnazioni.

**DIRITTO**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Puglia, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che parte accedente è titolare di un immobile inserito nella graduatoria aventi diritto a contributo per la riparazione di edifici danneggiati dall'evento sismico.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante è infatti più ampio di quello di interesse all'impugnazione; né l'Amministrazione ha dedotto ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza diverse dalla mancata presentazione di ricorsi giurisdizionali da parte dell'interessato e dalla circostanza che il comune è costantemente vessato da numerose richieste agli atti del medesimo tenore.

La Commissione osserva che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Inail Direzione Territoriale di ..... Pistoia

## FATTO

La signora ....., quale diretta interessata nell'ambito della pratica riguardante la propria "malattia professionale n. 512257156 del 13.2.2014", in relazione a quanto riportato nella comunicazione pari numero datata 17.04.2015, rivolgeva l'8 gennaio 2016 all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso agli atti del procedimento scaturiti e formati nell'ambito della citata pratica N. 512257156 e di tutti gli altri atti da cui traggono origine le "Considerazioni mediche del 19.12.2014", riportate nella relativa missiva datata 17.04.2015, nonché di tutti gli atti connessi e/o richiamati anche se non protocollati, e di tutti gli atti ritenuti propedeutici per la tutela dei propri diritti.

L'Inail trasmetteva con nota in data 4 febbraio 2016 (erroneamente indicata nel provvedimento 4 febbraio 2015) copia della documentazione amministrativa e medica interna per la quale il personale sanitario intervenuto ha dato la disponibilità all'accesso.

Per quanto riguarda gli atti qualificati come "indagini ispettive ed accertamenti tecnici" rappresentava che gli stessi sono sottratti all'accesso sulla base delle indicazioni dell'art. 14 lettera "h" del regolamento recante norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni (delibera n.5/2000 del Consiglio di Amministrazione dell'Inail), per la quale rammentava che esistono anche vincoli connessi alle posizioni di difesa di eventuali terzi contro interessati come indicato dagli artt.12 e 13 della delibera citata.

La signora ....., in data 6.3.2016, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto, alla stregua di quanto disposto dell'art. 14 lettera "h" del regolamento recante norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni (delibera n.5/2000 del Consiglio di Amministrazione dell'Inail); statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Perugia

#### FATTO

La signora ..... l'11.2.2016 rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso relativa al sopralluogo eseguito in data 11/11/2015 a seguito di esposto del 2/10/2015 e al rilascio del processo verbale, pendendo sugli immobili oggetto di sopralluogo causa presso il Tribunale Civile di Perugia.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, parte ricorrente in data 17.3.2016 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 24.3.2016 perveniva nota con cui il Comune resistente dava atto che l'istanza era stata riscontrata con nota del 21/3/2016.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal Comune resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Direzione Casa Reclusione .....

#### FATTO

Il sig. ....., vice commissario in servizio presso la Casa di Reclusione di ....., in data 6.2.2016, ha rivolto all'Amministrazione un'istanza di accesso al fine di prendere visione ed eventualmente copia della seguente documentazione:

- nota del 6 novembre 2014 e nota n. 06/13 RIS del 11.09.2013, richiamate nella nota nr. 0394604 del 18.11.2014 della Direzione Generale del Personale e della Formazione.

A fondamento dell'istanza ha dedotto che i documenti riguardano la condotta dell'accedente quale destinatario diretto ed esclusivo nonché la sussistenza di un interesse concreto ed attuale, tendendo ad ostacolare la propria assegnazione.

La Direzione Casa di Reclusione di ..... il 25.2.2016 ha rappresentato che non sussiste nesso di causalità tra gli stessi e l'interesse prospettato.

Il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 23/3/2016 è pervenuta nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, diretta alla Direzione della Casa reclusione di ....., che ha precisato che l'istanza di accesso deve essere accolta, in quanto attinente ad un interesse legittimo diretto, concreto ed attuale dell'istante, trattandosi di atto immediatamente riferito alla condotta e alla determinazione da questi assunte nell'esplicazione delle sue funzioni.

#### DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato alla Direzione Casa Reclusione ..... che l'istanza deve essere accolta, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in quanto l'esponente è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto all'esibizione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata dell'accidente, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sua sfera giuridico-soggettiva, essendo stati citati nella nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 18.11.2014.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo, a fini meramente cautelativi, il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini

## FATTO

All'A.S.D. Circolo ..... ed al signor ....., in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'A.S.D., sono state notificate ordinanze ingiunzioni nn. 6568 e 6569 del 22/1/2016 della Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini.

Parte ricorrente, in data 3/2/2016 ha richiesto l'accesso agli interrogatori di tutti i soci dell'A.S.D. Circolo .....; soci sentiti per gli accertamenti iniziati in data 25/1/2011 a seguito di inoltro del processo verbale di constatazione del 2-2-2010 della Guardia di Finanza – Tenenza di .....

La Direzione resistente con provvedimento datato 22/2/2016 ha negato l'accesso agli atti, in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 757/1994 sono sottratti all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori e collaboratori o di terzi.

Ha poi precisato che le disposizioni di cui alle successive lett. b) e c) sono dirette all'attuazione di quanto previsto dal legislatore all'art. 24, comma 6, L. 241/90 e successive modificazioni in merito alla riservatezza delle persone fisiche.

Da ultimo, ha sottolineato che nella fattispecie in esame non risulta percorribile la strada di una tutela modale di quanto sopra evidenziato in quanto ogni accorgimento cautelare (ad es. omissis, cancellature) risulterebbe insufficiente per garantire l'anonimato di soggetti terzi.

Il 4.3.2016 parte ricorrente, tramite inoltro all'Amministrazione resistente, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.

Il 30.3.2016 perveniva memoria dell'Amministrazione.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato in considerazione del fatto che, nel caso di specie, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 2, del D.M. del 757/1994, che prescrive *“Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:*

a) (...);

- b) *documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;*
- c) *documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi” (ndr. in cui rientra anche la nozione di socio);*
- d) *documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza”.*

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di Brindisi

## FATTO

Parte ricorrente in data 4 febbraio 2016 rivolgeva all'Amministrazione resistente, tramite l'Avv. ...., un'istanza di accesso agli atti al fine di ricevere copia dell'estratto previdenziale, assicurativo e contributivo, nonché di quello inerente l'erogazione di eventuale indennità di disoccupazione ed ogni altro documento attestante la posizione lavorativa, creditoria e pensionistica del sig. ...., in quanto di interesse in ragione del provvedimento emesso dal Tribunale di Brindisi di modifica delle condizioni di separazione ed in vista della propria tutela in giudizio.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, parte ricorrente in data 19.3.2016 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 30/3/2015 perveniva comunicazione dell'Inps in cui si dava atto che il 30/3/2016 era stata inviata la documentazione richiesta all'accidente.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

## PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento .....

## FATTO

..... Il sig. ....., deducendo di essere residente in un'area esposta a rischio, "cd. zona rossa 1" e di essere gestore del sito [http:// .....](http://.....) e della relativa pagina Facebook "....." ha formulato un'istanza di accesso rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento ..... - per conoscere una serie di dati ed informazioni ed, in particolare, per ottenere *“la pubblicazione e/o comunicazione del/dei documenti contenenti dati "ambientali" denominati "Rendicontazione allegato A mantenimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza" sui vulcani ..... redatto e trasmesso da ..... relativo al I e II semestre 2015" di cui alla Convenzione ..... 2012-2021”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la sua istanza, qualificata come istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui viene richiesto a questa Commissione di ordinare all'Amministrazione la pubblicazione di determinati dati e informazioni sul proprio sito, informazioni che, peraltro, sulla base di quanto dedotto dal ricorrente, sono in gran parte già disponibili sito *web* istituzionale dell'.....

Quanto alla parte di ricorso che si fonda sul D.lgs. 195/2005 la Commissione conferma il proprio avviso in base al quale i documenti e le informazioni che riguardando eventi sismici, ricadono nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 195 del 2005, titolato *“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”*.

Siffatte informazioni sono qualificabili come ambientali, secondo la definizione di fornita dall'art. 2, lett. a), punti 1, 2 e 6, e l'Istituto resistente, essendo un ente pubblico di ricerca è, senz'altro, definibile quale autorità pubblica ai sensi dell'art. 1, lett. b) del citato testo normativo.

Tuttavia, l'Amministrazione non è tenuta a fornire i documenti e le informazioni che incorrono in uno dei casi di esclusione dall'accesso di cui all'art. 5 del decreto citato, ossia, in particolare quei materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento (comma 1, lett. d), nonché quando la divulgazione delle informazioni reca pregiudizio alla proprietà intellettuale (comma 2, lett. e).

Per quanto sopra l'Amministrazione resistente, per quanto di propria competenza, è invitata a rendere disponibili le informazioni in suo possesso, nei limiti in cui non sussistano diverse ragioni ostative, nei sensi precisati dalla richiamata disciplina.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo accoglie, nei i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita le Amministrazione resistenti a riesaminare l'istanza sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

#### FATTO

Il Sig. .... a mezzo dei propri difensori, ha formulato un'istanza di accesso nei confronti dei competenti Uffici dell'INPS di .... al fine di conoscere la documentazione relativa all'assenza del Sig. ...., soggetto controinteressato, per esigenze di difesa nell'ambito di un processo penale.

L'INPS di .... riscontrava l'istanza rappresentando di non essere in possesso dei documenti e delle informazioni richieste.

Avverso tale provvedimento, il Sig. ...., a mezzo dei propri difensori adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il controinteressato ha proposto opposizione.

L'INPS ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che le denunce contributive mensili (DMA) trasmesse dal datore di lavoro sono l'unico documento in suo possesso e non contengono tra i dati obbligatori l'indicazione delle presenze/assenze giornaliere degli assicurati.

Ribadisce, pertanto, di non possedere i dati richiesti dall'istante.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile sulla base di quanto dedotto dall'Amministrazione che ha fatto presente di non essere in possesso di documenti e dati richiesti.

Non spetta alla Commissione sindacare la veridicità e la completezza di quanto dedotto dall'Amministrazione né la congruità della motivazione con cui è stata riscontrata l'istanza di accesso del ricorrente.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Autorità, un'istanza di accesso agli atti contenuti in una serie di corrispondenti fascicoli riguardanti i ricorsi proposti avverso la .... S.p.A., sua ex datrice di lavoro.

L'Autorità Garante ha riscontrato l'istanza ed ha chiesto al sig. .... di individuare in maniera più specifica i documenti richiesti al fine di consentire all'Ufficio interessato una corretta estrapolazione degli stessi ed, in alternativa, ha invitato lo stesso Sig. .... ad accedere direttamente al fascicolo che l'Ufficio ha messo a disposizione.

Avverso tale provvedimento il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione e rilevato che l'istante risulta essere stato invitato a meglio specificare la sua istanza ovvero ad esercitare il diritto di accesso in relazione ai fascicoli di interesse, messi a disposizione previo appuntamento, ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che l'Amministrazione ha accolto l'istanza di accesso del ricorrente invitandolo, in via alternativa a consultare i fascicoli estraendo gli atti di interesse.

Questa Commissione osserva che – in effetti - non risulta chiaro nel caso di specie quali documenti l'istante intenda in effetti visionare.

La Commissione, come già evidenziato nella decisione resa tra le parti nella seduta del 29/2/2016, ritiene di dover ribadire l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante – che le parti concordino un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si è già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. .... possa visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il Sig. .... rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di .... nel 2013 finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha trasmesso una nota alla Commissione in cui rileva di aver informato l'istante che l'istruttoria si è conclusa positivamente e che il decreto di concessione è in corso di formalizzazione.

#### DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere in quanto l'interesse dell'istante risulta soddisfatto in relazione alle informazioni sullo stato del procedimento.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ENAC

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'ENAC un'istanza di accesso ad una nota indicata con un numero di protocollo non facilmente leggibile assumendo che essa conterrebbe un parere, al fine di tutelare i propri interessi.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva che l'istanza è inammissibile perché priva di motivazione e perché non è riuscita neppure ad individuare il documento richiesto.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto l'istanza di accesso è assolutamente generica e il ricorrente non indica le motivazioni a sostegno della propria richiesta sicché non possibile individuare l'esistenza di un interesse differenziato all'ostensione del documento i cui estremi, peraltro, risultano equivoci e non sufficienti ad identificare l'atto.

Si condividono, pertanto, sul punto le considerazioni svolte dall'Ente ed i richiami alla disciplina primaria (art. 25, comma 2 l. 241/90) e secondaria, ivi compreso il regolamento dell'ENAC in punto di necessità di motivare l'istanza di accesso.

L'Amministrazione ha, inoltre, fatto presente che al numero e con la data indicata non esistono documenti in suo possesso e, pertanto, anche sotto tale profilo il ricorso va dichiarato inammissibile per inesistenza del documento richiesto.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo ..... (.....)

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Istituto scolastico una richiesta formale di estrazione di copia dei fascicoli relativi all'individuazione e all'assegnazione dell'incarico di progettista dell'infrastruttura di rete o di collaudatore di progetto in relazione ai progetti PON E-1 FESR-2014-1373 e PON-FESR pubblicato con nota del 21.07.2015 prot. n. AOODRPU/7784, nonché al libro dei verbali del collegio docenti.

A sostegno dell'istanza ha dedotto l'interesse, quale docente che aveva manifestato il proprio interesse all'incarico suddetto, a valutare la possibilità di una istanza di revisione dell'assegnazione adottata e di riesame della procedura da parte degli organi competenti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la propria istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione (relativo all'attribuzione dell'incarico di progettista e collaudatore del progetto), ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente: .....**

contro

**Amministrazione resistente:** Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di .....

#### FATTO

Il Sig. .... rivolgeva al Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di .... un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti dalla pratica relativa alla propria istanza presentata per ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Territoriale del Lavoro di .....

## FATTO

Alla società ..... s.r.l. è stato notificato dalla DTL di ..... un verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali (ex art. 12 del D.lgs. 124/2004), con cui è stata contestata la mancata corresponsione delle retribuzioni dovute alla lavoratrice

Parte ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti e l'estrazione di tutti i documenti relativi alla procedura in oggetto e posti a sostegno della diffida della DTL (in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori ed i documenti acquisiti).

A seguito del differimento opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la società ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del differimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

La controinteressata ha proposto opposizione.

Nella seduta del 29.2.2016 la Commissione ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo fondata l'istanza di accesso in relazione alla richiesta di intervento della Sig.ra. .... ed alle dichiarazioni da questa rese agli ispettori, ove esistenti.

Per il resto, tenuto conto che nella diffida e nel ricorso si fa riferimento alla richiesta di accesso alle "dichiarazioni" rese – che potrebbero, perciò, provenire da lavoratori ancora in servizio, questa Commissione, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994 e degli orientamenti citati, ha ritenuto necessario acquisire un'informativa dall'Amministrazione ed una precisazione dal ricorrente stesso in ordine all'esistenza o meno, in relazione al procedimento di che trattasi, di dichiarazioni rese da soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota.

## DIRITTO

La Commissione rileva in via assorbente che la nota dell'Amministrazione del 18/3/2016, indirizzata anche all'istante, sia da qualificare come provvedimento motivato confermativo del rigetto

dell'istanza di accesso, ai sensi dell'art. articolo 25, comma 4, della legge 241/90 e dell'art. 12, comma 9 del D.P.R. 184/2006.

Per quanto sopra, la Commissione non può nuovamente pronunciarsi sulla questione ed il ricorrente deve rivolgersi all'autorità giudiziaria amministrativa per impugnare il reiterato provvedimento di rigetto, tenuto conto, tra l'altro, che esso si fonda, in parte sul D.M. 757/1994 che questa Commissione non ha il potere di disapplicare.

Solo per completezza la Commissione rileva che spetta all'Amministrazione provvedere all'incombente previsto dall'art. 3, comma 1 D.P.R. 184/2006, laddove ravvisi l'esistenza di controinteressati (*"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2"*).

La Commissione può, dal canto suo invitare l'Amministrazione alla notifica ai controinteressati solo qualora l'esistenza degli stessi e le loro esatte generalità emergano nel corso del procedimento davanti ad essa, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del citato D.P.R., ipotesi non ricorrente nella fattispecie.

Quanto alla Sig.ra. .... essa ha potuto esercitare i propri diritti essendo intervenuta nel procedimento ed avendo formulato la propria opposizione.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla luce del nuovo provvedimento adottato dall'Amministrazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ..... S.p.A.

## FATTO

La Sig.ra ..... ha partecipato alle selezioni proposte dalla ..... S.p.A. per la sottoscrizione di contratti di collaborazione all'interno del programma ..... indetta con avvisi dell'11.12.2015.

Essendo stata esclusa dalla selezione ha formulato un'istanza di accesso ai verbali della propria selezione.

La società ha opposto l'inapplicabilità della disciplina dell'accesso agli atti di cui alla legge 241/90 in ragione della sua natura privata, mentre l'istante ha adito la Commissione rilevando che la ..... è una società per azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera, per legge, come ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la promozione e gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, soggetta, pertanto alla disciplina dell'accesso.

La società ha presentato una memoria ribadendo la propria posizione e l'inammissibilità dell'istanza di accesso.

## DIRITTO

La Commissione osserva delle stesse informazioni indicate sul sito *web* della ..... S.p.a. nella sezione "società" emerge testualmente quanto segue: «

..... è una società per azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Opera, per legge, come ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

..... Spa nasce per effetto della **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del .....** per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro.

Viene successivamente configurata come Agenzia di Promozione di Lavoro e di Impresa a seguito dell'attuazione del Decreto Legislativo n.468 del 1997 e del Decreto Ministeriale del 24 febbraio 1998.

Alla società viene poi attribuito, con il **Decreto Interministeriale Tesoro-Lavoro del .....**, il ruolo di organo tecnico specifico per fornire supporto agli enti locali al fine di attuare interventi di politiche attive per il Lavoro ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.lgs 468/97. In particolare, il Decreto Interministeriale stabilisce che ..... S.p.A. è la società di cui si avvale il Ministero del Lavoro per fornire una assistenza tecnica sistematica alle Regioni, alle Province ed agli Enti promotori di lavori socialmente utili (LSU).

Con il **Decreto Legislativo n.1 del .....** la partecipazione azionaria di ..... spa in ..... spa è stata trasferita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell'azionista su Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le azioni che deve svolgere ....., secondo quanto stabilito dalla **Direttiva del Ministro del Lavoro .....**, riguardano la disoccupazione di lunga durata nei suoi vari aspetti ed in modo particolare riferita all'esperienza dei LSU, fasce deboli del mercato del lavoro, territori ad elevata disoccupazione, processi di riorganizzazione della gestione del mercato del lavoro.

La disposizione contenuta nell'articolo 30 della **Legge n.448 del 2001**, individua ..... come agenzia tecnica che deve operare per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella promozione e nella gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai Servizi per l'impiego. La società è impegnata in una serie di azioni e progetti nazionali e locali, realizzati in partenariato con Regioni ed Enti Locali, finalizzati a favorire l'inserimento delle categorie deboli nel mercato del lavoro e a sostenere lo sviluppo dei Servizi per l'impiego.

..... S.p.A. viene espressamente individuata a seguito della **Direttiva .....** del Ministro del Lavoro, quale soggetto incaricato per l'assistenza tecnica nel decollo ed implementazione delle nuove politiche del lavoro dei servizi per l'impiego. In merito a tale Direttiva, il Ministro del Lavoro nel definire le direttive generali per i titolari dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero del Lavoro, ha impegnato la Direzione Generale per l'Impiego, d'intesa con ....., a curare l'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego nell'ambito dell'azione prevista nel PON 2001-2006, al fine di favorire l'inserimento al lavoro delle seguenti categorie svantaggiate: detenuti; tossicodipendenti; disabili; disoccupati di lunga durata; donne in reinserimento lavorativo; immigrati. Con la stessa Direttiva il Ministro ha impegnato la Direzione Generale per l'Impiego ad attuare d'Intesa con ..... mediante convenzione, un progetto finalizzato ai disoccupati di lunga durata, ai sensi della Delibera CIPE del 21 dicembre 2000, al fine di implementare il progetto di mobilità territoriale Nord-Sud.

La **Corte Costituzionale nella Sentenza n. 363 del .....**, ha sostenuto che ..... – in considerazione della totale partecipazione pubblica, dei poteri di indirizzo spettanti agli organi del Governo, nonché della predeterminazione eteronoma di compiti e delle funzioni pubblica che la stessa società è chiamata a perseguire – faccia parte dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali. “In altri termini, una società di questo tipo, costituita in base alla

legge, affidataria di compiti legislativamente previsti e per essa obbligatori presenta tutti i caratteri propri dell'Ente strumentale, salvo quello di rivestire – per espressa disposizione legislativa – forma della società per azioni, e ciò, come detto, non può di per se assumere rilievo per negare la sussistenza della potestà legislativa attribuita in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione”.

La **Legge 31 marzo 2005, n.43** stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale di ..... ,previa stipula di apposita convenzione, nell'esercizio delle sue funzioni in materia di politiche attive del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali,

Il **Decreto Legge 18 maggio 2006 n. 181** convertito nella Legge 17 luglio 2006, n. 233, ha istituito il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale attribuendo ad esso i compiti in materia di occupazione già attribuiti al preesistente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, secondo quanto stabilito dal **D.P.C.M. 23 novembre 2007**, esercita in via esclusiva la vigilanza ed impartisce indirizzi di carattere generale sulla società ..... quale ente strumentale dello stesso Ministero. Inoltre ha stabilito che, ai fini del controllo analogo, il Ministero definisce, con apposite direttive, priorità ed obiettivi della società.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 21 marzo 2007 ha definito termini e modalità attraverso cui sono stati affidati direttamente a ..... spa compiti e risorse. Il decreto ha precisato inoltre che ..... può svolgere in favore di altre amministrazioni attività coerenti con il perseguimento delle proprie finalità e con gli indirizzi e le linee strategiche individuati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Il 20 dicembre 2007 è stata firmata la **Convenzione quadro tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e la ..... spa** prevista dall'art. 7 terdecies della Legge 31 marzo 2005, n. 43. Con la convenzione si rendono operativi i termini e le modalità per assicurare uniformità di azione, nonché il monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento dei soggetti affidati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale alla ..... Con l'art. 8 della Convenzione viene ulteriormente precisato che le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi della ..... nell'ambito del principio di cooperazione istituzionale ed al fine del raggiungimento di obiettivi condivisi. La società può svolgere in favore di tali amministrazioni attività coerenti con il perseguimento delle proprie finalità, con il Piano delle attività e con la Direttiva annuale del Ministeri.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in attuazione del disposto dell'art. 1 del D.P.C.M. 23 novembre 2007 ha emanato il **Decreto Ministeriale 17 marzo 2008** con cui ha individuato gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della ..... delle sue controllate, che formano oggetto di preventiva approvazione ministeriale.

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del **D.M. 17 marzo 2008** sul controllo analogo, nonché ai sensi del DPCM 23 novembre 2007, ha indirizzato alla ..... la **Direttiva del .....**, finalizzata alla programmazione delle attività della società per il 2009. Con la Direttiva sono state definite le priorità, gli ambiti di azione, i criteri ed i principi che devono rispettare gli interventi e le azioni nonché i beneficiari prevalenti. Sono infine state definite nella Direttiva le modalità di intervento e gli strumenti da utilizzare e promuovere nell'attuazione dei programmi.

Alla luce di questa direttiva il Consiglio di Amministrazione di ....., in data 20 luglio 2009 ha adottato il **Piano strategico 2009 – 2011**.

Per quanto sopra la Commissione ritiene applicabile alla società la disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, rientrando essa nella definizione di cui all'art. 22, comma 1 lett. e) in base alla quale si intende per *“per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*.

Attese le funzioni svolte dalla società (in materia di politiche attive del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori) ritiene la Commissione che debba ritenersi inclusa – come attività prodromica e preordinata all'attività di pubblico interesse – quella relativa alla selezione del personale.

E ciò a prescindere dalle regole di natura privatistica sull'assunzione o sulla disciplina del rapporto di lavoro, restando non decisive a riguardo le considerazioni svolte dalla società e la giurisprudenza amministrativa citata che concernono il diverso ambito della delimitazione della giurisdizione del g.a. in *subiecta materia* e non l'applicabilità o meno della disciplina dell'accesso agli atti.

La Commissione ritiene, nel merito, che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante ed i verbali della relativa selezione, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ASL di .....

#### FATTO

..... La Dott.ssa ..... rivolgeva all'ASL di competenza, quale medico di base, una istanza diretta a chiarire l'applicazione di una esenzione in favore di pazienti bisognosi di cure termali.

Deducendo che sull'istanza di accesso si era formato il silenzio rigetto adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La ASL ha fatto pervenire nota in cui deduce di aver a suo tempo dato indicazioni ai competenti Uffici di riscontrare la richiesta della Dott.ssa .....

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Anche a voler qualificare l'istanza della ricorrente come istanza di accesso ed a voler prendere in considerazione quella del 19.11.2015, avverso la stessa si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta proposto solo in data 19.3.2016 quando era ampiamente decorso il termine per la proposizione del gravame.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate

#### FATTO

Il Sig. ....., ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di potere accedere ad una serie di documenti indicando a sostegno dell'istanza l'interesse a verificare le modalità di applicazione e di calcolo dell'imposta di registro in relazione ad una sentenza emessa nei suoi confronti.

L'Amministrazione ha negato l'accesso ritenendo l'istanza inammissibile in quanto diretta ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione.

Avverso il diniego, il ricorrente ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria, ha insistito nella propria posizione.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto da un lato appare diretto ad un non consentito controllo generalizzato dall'attività amministrativa, dall'altro perché l'Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati o a individuare fattispecie comparabili da sottoporre all'accedente come metro di giudizio.

Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale *“Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”*.

La Commissione osserva, per completezza, che il ricorrente ha già fatto valere i propri diritti impugnando l'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed in quella sede sarà valutata la fondatezza o meno dell'importo richiesto dall'Agenzia.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – D.P. .... di .....

#### FATTO

Il signor ..... rivolgeva all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi della moglie ..... per gli anni dal 2008 al 2015, ai contratti di locazione a suo nome ed a tutte "*le comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari dell'Anagrafe tributaria - sezione archivio dei rapporti finanziari*", relative alle operazioni finanziarie intrattenute o riconducibili alla stessa.

L'istanza di accesso in questione veniva giustificata con riferimento all'esigenza di acquisire elementi di conoscenza sulla situazione finanziaria della moglie per tutelare i suoi interessi nell'ambito della causa civile di separazione ove si trattava di stabilire, tra l'altro, l'importo di un eventuale assegno di mantenimento che egli intendeva contestare in sede di appello.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza negando l'accesso ai dati contenuti negli archivi finanziari.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

A sostegno del parziale rigetto, relativamente alla richiesta riferita ai dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle Entrate sostiene che l'art. 11, c. 4 D.L. 201/2011 e l'art. 7, c. 11 DPR 605/1973, consentono di estrarre i dati comunicati dagli operatori finanziari solo per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo e per le altre finalità tassativamente individuate mentre non è contemplata la possibilità di accesso a tali dati per motivi diversi.

Rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 492 - bis c.p.c. l'accesso all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, è consentito per la ricerca di beni da pignorare, e che a norma dell'art. 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la ricerca nell'ambito di altre fattispecie è sempre subordinata all'autorizzazione da parte del presidente del Tribunale competente o di un Giudice da questi delegato.

Deduce, inoltre che l'archivio dei rapporti finanziari contiene esclusivamente informazioni relative alla esistenza dei rapporti finanziari, senza alcuna possibilità di interrogare "*giacenze o movimentazioni*".

La Commissione osserva, a riguardo, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive nell'ambito della controversia con la moglie in punto di corresponsione dell'assegno di mantenimento.

La stessa Agenzia non contesta siffatto interesse avendo consentito l'accesso ai documenti diversi da quelli facenti parte dell'Archivio finanziario.

Con riferimento a tali dati la Commissione osserva che la normativa a cui fa riferimento l'Agenzia (in particolare art. 7 del D.P.R. nr. 605 del 1973, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006 , nr. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 , nr. 248) non prevede, come di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, che siffatti dati, una volta riversati nell'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzati "unicamente" dall'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza, limitandosi la norme a precisare che si tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l'azione di contrasto all'evasione fiscale, senza affrontare per nulla il tema della loro ostensibilità e dell'eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono.

Il Consiglio di Stato (sentenza della Sezione IV 14/05/2014, n. 2472) in fattispecie analoga avente ad oggetto il diritto di accesso vantato da un privato, al fine di esercitare i suoi diritti nei confronti del coniuge al fine di dimostrarne in giudizio la capacità reddituale, ha affermato la accessibilità dei dati dell'Anagrafe Tributaria (ivi compresi quelli contenuti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari).

Preso atto, infine, di quanto rilevato dall'Agenzia sul fatto che l'archivio dei rapporti finanziari contiene esclusivamente informazioni relative alla "*esistenza dei rapporti finanziari*", senza alcuna possibilità di interrogare "*giacenze o movimentazioni*", solamente in tali limiti l'istanza merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ..... s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello Sviluppo Economico

## FATTO

La società ..... s.r.l. ha chiesto, in data 6/11/2015, l'accesso agli atti relativi alla procedimento di accreditamento (*rectius*: di abilitazione) della ..... s.r.l.

Su tale istanza di accesso si formava il silenzio rigetto.

In data 8 gennaio 2016 la ditta ..... sollecitava la richiesta di accesso agli atti e l'Amministrazione, essendo nel frattempo terminata la fase istruttoria ed avendo adottato il D.M. di abilitazione, provvedeva, ai sensi dell' art. 3, d.P.R. n. 184/2006, a dare comunicazione alla parte controinteressata ..... della richiesta di accesso pervenuta (nota protocollo n. 23012 del 28 gennaio 2016).

La controinteressata si opponeva all'accesso con nota del 5 febbraio 2016 per motivi di tutela della *privacy* e di diritto di *copyright*, opposizione che l'Amministrazione riteneva fondata, confermando il rigetto dell'istanza di accesso, con nota protocollo n. 39148 del 15 febbraio 2016.

Avverso il diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la società adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione e la controinteressata hanno depositato memoria.

A parere dell'Amministrazione le ragioni a supporto della richiesta di accesso non consentono di qualificare la ditta ..... quale soggetto interessato ex art. 22 comma 1 lett. b) della l. 241/90 atteso che l'abilitazione ministeriale di un concorrente non genera di per sé una posizione giuridicamente rilevante e quindi tutelabile, palesando invece più "*uno specioso atteggiamento nei confronti di un singolo potenziale competitor a fronte della presenza sul mercato di oltre 200 concorrenti*" ed essendo diretta ad un non consentito controllo generalizzato della p.a.

Ribadiva, inoltre, le ragioni di tutela della *privacy* e del *copyright* della controinteressata, che a sua volta ha insistito in questa sede per la irricevibilità, l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.

La società ha dedotto - e la circostanza non è contestata - di operare nel campo delle verifiche della messa a terra degli impianti elettrici sui luoghi di lavoro, assoggettata alla disciplina di abilitazione

citata dall'Amministrazione e conclusasi positivamente nei confronti della controinteressata con D.M. del novembre 2015.

Non colgono nel segno, le obiezioni della controinteressata in ordine alla tardività del ricorso, per non essere stato impugnato il (primo) provvedimento tacito di rigetto dell'istanza di accesso, tenuto conto che la successiva istanza è dotata di autonoma motivazione così come il nuovo rigetto espresso da parte dell'Amministrazione che si fonda sulla sottrazione all'accesso dei documenti per la tutela della *privacy* e del *copyright*.

La società ricorrente, in quanto operante nel medesimo circoscritto ambito della controinteressata, ha, pertanto, diritto di accedere agli atti posti alla base del provvedimento di abilitazione nonostante l'opposizione, atteso il preminente interesse, anche difensivo, dell'istante.

Le ragioni di tutela della *privacy* di terzi estranei e del *copyright* o di altri diritti di privativa può essere tutelata escludendo dall'accesso tutti gli atti e documenti che possono recare nocimento ai diritti dei terzi e della controinteressata sotto tali profili, ostendendo gli altri atti e documenti che, viceversa, non rivestono tale potenzialità lesiva.

Né rileva la circostanza che alcuni documenti sono pubblici ed accessibili, ad esempio, tramite il Registro delle imprese, tenuto conto che, ove in possesso dell'Amministrazione, gli stessi consentono senz'altro l'esercizio del diritto di accesso.

#### PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ...

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto autonomo per le case popolari di .....

#### FATTO

Il ricorrente, a seguito di un decisione della scrivente Commissione del 19.11.2015 ed a conclusione del procedimento disciplinare, il 27.1.2016, ha visionato i documenti del relativo procedimento e ne ha chiesto l'estrazione di copia di alcuni. L'Istituto resistente ha concesso il chiesto accesso ma ha ommesso i nominativi dei testimoni per ragioni di tutela del loro dati personali.

Avverso il rilascio dei documenti in modo parziale il ricorrente aveva adito la scrivente ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La Commissione, con decisione del 29.2.2016, aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché non può ordinare all'amministrazione di ottemperare alle proprie decisioni nell'ambito dei propri poteri consultivi e giustiziali, (art. 25 legge n. 241 del 1990).

Successivamente, il ricorrente ha inviato alla scrivente una nuova richiesta di riesame basata su una precedente parere, dunque in sede consultiva, reso su un caso analogo nel corso dell'ottobre 2012.

#### DIRITTO

La Commissione ribadisce la propria decisione del 29 febbraio nella quale affermava di non potere ordinare all'amministrazione di ottemperare alle proprie decisioni (art. 25 legge n. 241 del 1990).

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** ...

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento

## FATTO

Il ricorrente ha assunto, dall'anno 2004 all'anno 2015, il ruolo di responsabile della posizione organizzativa area condomini ed ha partecipato alla selezione interna per l'attribuzione del relativo incarico per l'anno 2016. Dopo che la suddetta posizione organizzativa è stata attribuita alla dott.ssa Alfano Alida, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ad una serie di documenti tra i quali determine dirigenziali, delibere commissariali, atto di riorganizzazione della dotazione organica 2014 – 2016, contratti collettivi e contratti decentrati 2015 e 2016, regolamenti, avvisi di selezione, contratto individuale aggiuntivo incarico di posizione organizzativa anno 2015, scheda di valutazione della propria performance anno 2015. Il dott. .... ha, altresì, chiesto di potere accedere ai documenti del fascicolo personale della concorrente selezionata, dott.ssa ....., limitatamente a quelli rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento di attribuzione della posizione organizzativa. Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 17 marzo ha negato l'accesso ai documenti del fascicolo della candidata vincitrice sulla base dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990 e della giurisprudenza richiamata.

Avverso il rilascio dei documenti in modo parziale il ricorrente ha adito la scrivente ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico o degli altri organismi deputati allo svolgimento di funzioni analoghe a quelle attribuite al difensore civico. Non risulta infatti che la Commissione di garanzia sia stata istituita.

Il ricorso è fondato. Il ricorrente quale partecipante alla selezione per titoli per il conferimento dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa area condomini - anno 2016 – è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti della dott.ssa .... Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza amministrativa è ormai pacifica nel ritenere che “il candidato di una procedura concorsuale o paraconcorsuale è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore di un

interesse sicuramente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante. La possibilità di accesso, in particolare, è riconosciuta rispetto agli elaborati delle prove, ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione ed ai verbali della commissione, al fine di poter verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità”. “Rispetto a tali documenti deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e di tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione la cui essenza risiede nella comparazione dei valori di ciascuno; tutti gli atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti”. (v. tra gli altri TAR Sardegna -sezione II, sentenza n 00554/2014).

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Agenzie delle Entrate – Direzione centrale del Personale – Direzione regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna

### FATTO

La ricorrente, quale partecipante alla procedura relativa alla posizione Capo Area Ufficio Controlli - avviso del Direttore dell'Agenzia n. .... del .... - relativamente alla svolgimento della selezione nella regione Emilia Romagna, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. graduatoria riguardante la votazione riportata dai concorrenti nei test di accesso alla seconda fase;
2. elenco dei concorrenti segnalati dalla commissione in quanto idonei per le posizioni messe a concorso nella regione Emilia Romagna;
3. schede/curricula in possesso della commissione riguardanti la ricorrente stessa e tutti i candidati ritenuti idonei;
4. valutazione finale conseguita dalla ricorrente stessa e dagli altri concorrenti che la precedono nella graduatoria finale o comunque ritenuti idonei; schede di valutazione e verbali redatti dalla commissione nella procedura selettiva in esame;
5. valutazione comparativa formulata dal direttore regionale riguardante i candidati e la ricorrente (come disposto dall'atti del direttore dell'Agenzia n. 116563 del 14 settembre 2015);
6. criteri di valutazione "finali" adottati rispetto al voto conseguito nel test, nel curriculum ed al colloquio e se i criteri siano stati i medesimi sul territorio nazionale;
7. motivazione alla base dei provvedimenti di nomina.

Motiva la ricorrente di essere stata esclusa dall'elenco dei soggetti conferitari dall'incarico senza che le sia stato comunicato il criterio di valutazione adottato.

La Direzione regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate resistente, con provvedimento del 10 febbraio 2016, ha dapprima concesso l'accesso ai documenti della ricorrente stessa e dei candidati prescelti per le medesime sedi richieste dalla ricorrente (doc. di cui dai punti da 3 a 5); aggiunge, infatti, l'amministrazione che l'accesso agli altri documenti sarebbe sproporzionato rispetto all'interesse conoscitivo della ricorrente. L'amministrazione ha poi negato l'accesso ai documenti inerenti informazioni di carattere psicoattitudinale. L'Agenzia resistente comunica, poi, che il documento di cui al punto n. 1 (graduatoria) dell'istanza è inesistente, che i criteri di valutazione finali sono quelli contenuti nel bando (doc. n. 6), che i provvedimenti di nomina sono in via di formazione (doc. 7).

Successivamente, il 2 marzo l'amministrazione ha esteso l'accesso alla documentazione relativa ai candidati prescelti per le 12 posizioni di Capo Area degli Uffici controlli dell'Emilia Romagna presso sedi diverse da Bologna e Modena; pertanto, l'amministrazione resistente ha modificato i precedenti provvedimenti di accoglimento parziale dell' 8 e del 10 febbraio atteso che l'indicazione della sede da parte dei partecipanti alla selezione non aveva carattere vincolante per l'amministrazione .

Avverso il rilascio dei documenti in modo parziale la ricorrente ha adito, il 27 febbraio 2016, la scrivente ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione nella memoria del 24 marzo ha comunicato alla Commissione di avere accolto l'accesso a tutti i documenti richiesti dalla ricorrente.

## DIRITTO

La scrivente, preso atto della memoria del 24 marzo con la quale l'Agenzia dichiara di avere accolto l'accesso alla totalità dei documenti richiesti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Azienda sanitaria provinciale Messina – Presidio ospedaliero .....

## FATTO

I ricorrenti, genitori di ..... deceduto nel corso di un sinistro stradale avvenuto il ....., hanno chiesto di potere accedere alla cartella clinica ed alla scheda di dimissione ospedaliera di ....., per accertare la reale dinamica del sinistro e tutelare così in sede giudiziaria i propri diritti. In particolare, i ricorrenti hanno prodotto un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 4 D.L. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014 per regolare e definire la controversia concernente la richiesta di risarcimento danni conseguenti al sinistro citato; l'invito in questione non è stato accolto dal controinteressato in ragione della asserita falsa ricostruzione della dinamica dei fatti posti alla base della pretesa.

Specificano gli istanti nel ricorso che l'infortunio è accaduto mentre il figlio ed il contro interessato erano a bordo di un motoveicolo, il primo come guidatore il secondo come trasportato.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 7.1.2016, ha negato il chiesto accesso affermando che i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un interesse di pari rango rispetto a quello alla riservatezza di dati inerenti lo stato di salute del contro interessato, nonché per essere privi dell'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 92, d.lgs n. 196 del 2003). In particolare, aggiunge parte resistente che la documentazione allegata, ossia il tentativo di negoziazione assistita, non appare idonea a considerare fondata l'istanza in questione.

Avverso il provvedimento di diniego i ricorrenti hanno adito in termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è stato notificato al contro interessato.

La scrivente, con decisione del 29 febbraio 2016, ha chiesto al Garante per la protezione dei dati personali di volere fornire il proprio parere, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, sospendendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, il controinteressato ..... ha inviato alla scrivente le proprie controdeduzioni affermando che la Asp di Messina legittimamente ha negato l'accesso alla propria cartella clinica a tutela dei propri dati inerenti lo stato di salute. Aggiunge il controinteressato di che il Tribunale di ..... ha archiviato il procedimento penale aperto a seguito del sinistro, anche tenuto conto che risulterebbe che al momento dell'incidente alla guida del ciclomotore ci fosse .....

Il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato alla Commissione che il parere verrà esaminato nella seduta del Collegio del 7 aprile.

PQM

La Commissione rimane in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali. I termini di legge restano sospesi.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia del Demanio - Direzione Generale

#### FATTO

Il ricorrente, in qualità di figlio della sig.ra ....., dopo che l'immobile presso il quale risiede la madre è stato trasferito presso il comune di ....., ha chiesto copia dei documenti inviati al Ministero delle Finanze. Successivamente, nel giugno dello scorso anno, il sig. .... ha sollecitato una risposta da parte dell'amministrazione.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria del 31 marzo, ha comunicato che le istanze di accesso del ricorrente non risultano essere state acquisite dall'Agenzia.

#### DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato, il 22 maggio 2015, ossia ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio diniego ricadente, nella fattispecie in esame, nel giugno del 2015.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri Emilia Romagna - Stazione di .....

## FATTO

Il ricorrente, già Maresciallo Capo dei Carabinieri, con istanza del 25 novembre 2015, integrata con istanze del 1 e del 2 dicembre 2015, ha chiesto di potere accedere, nella forma della presa visione e di eventuale successiva estrazione di copia, a numerosi documenti inerenti la mancata restituzione dei suoi beni personali; ciò a fini defensionali.

Il Comando resistente, con provvedimento del 21 dicembre 2015, ha concesso l'accesso ad una parte dei chiesti documenti ed il 14 gennaio 2016, il ricorrente ha esercitato il chiesto accesso. Nella medesima data il ricorrente ha inviato una comunicazione all'amministrazione resistente con la quale ha ricostruito lo stato del procedimento di accesso fino a quella data.

Avverso il provvedimento del 21 dicembre 2015, di concessione parziale del chiesto accesso, il ricorrente ha adito la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Successivamente, il 21 gennaio 2016, l'amministrazione resistente ha chiarito le ragioni per le quali i residui chiesti documenti non erano stati ostesi ed, il 27 gennaio, ha informato il ricorrente che una parte dei documenti in originale sarebbero stati inviati all'URP, così come richiesto, e che i medesimi sono ivi consultabili.

Infine, il 27 gennaio, l'amministrazione ha comunicato alla scrivente di avere evaso l'istanza in questione in date 21 e 27 gennaio. Pertanto, la scrivente con decisione dell'11 febbraio 2016, ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente, il 10 marzo, ha inviato una richiesta di revocazione della Commissione per essere stata indotta in un errore di fatto dalle controdeduzioni fornite dall'amministrazione resistente, la quale ha affermato di avere osteso al ricorrente i documenti in proprio possesso.

## DIRITTO

L'art. 395 c.p.c. stabilisce che: "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione ..... se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nel caso di specie, la Commissione dichiara inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, comma 4 del cpc.; in particolare il ricorrente non ha dedotto né dimostrato l'esistenza di alcun errore di fatto commesso dalla scrivente e risultante dagli atti o documenti di causa. Qualora il ricorrente intenda contestare la fondatezza delle affermazioni effettuate dall'amministrazione resistente, potrà adire le sedi opportune.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ..... s.p.a.

## FATTO

Il ricorrente, già maresciallo capo dei Carabinieri, il 20 novembre 2015, ha chiesto di potere acquisire i seguenti dati:

1. militare delegato in via permanente alla gestione della casella pec del titolare dell'area Organizzativa Omogenea presso la Compagnia CC di ..... – p.e.c. .... @pec.carabinieri.it e, in caso positivo, il relativo cambio password con riferimento temporale dal momento della sua istituzione, ossia il 2009 fino al 31.12.2011;
2. nominativo del naturale sostituto fornito dal titolare della casella – p.e.c. .... @pec.carabinieri.it, relativa delega temporanea con cambio password, il riferimento temporale è dalla sua istituzione fino al 31.12.2011;
3. se dati relativi alla configurazione della casella di posta elettronica certificata al Reparto Operativo CC di .....

Chiarisce il ricorrente che la società resistente è stata attributaria, per un certo lasso di tempo, della gestione, configurazione, utilizzo ed assistenza delle caselle di posta elettronica certificate (di proprietà della società Aruba) della Pubblica Amministrazione e, in particolare, dell'Arma dei Carabinieri. Motiva, poi, il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi.

Avverso la condotta inerte della società integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la scrivente ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La società resistente, nella propria memoria ha ricordato che il ricorrente aveva presentato analoga istanza di accesso nel corso dell'agosto del 2015 e che la Commissione aveva respinto il ricorso con decisione dell'ottobre 2015. Rileva, ancora la società di non essere soggetta al campo di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990, neanche per il segmento di attività inerente l'attività di gestione in outsourcing delle caselle PEC dell'Arma dei Carabinieri.

La Commissione, con decisione dell'11 febbraio 2016, ha dichiarato il ricorso inammissibile atteso che l'istanza del ricorrente non conteneva elementi di novità né in fatto né in diritto rispetto alla precedente istanza.

Successivamente, il ricorrente ha presentato istanza revocatoria della decisione dell'11 febbraio citata, rappresentando che l'istanza del 20 novembre 2015 aveva ad oggetto documenti amministrativi specificamente individuati e non mere informazioni.

DIRITTO

La Commissione dichiara inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, comma 4 del cpc.; in particolare il ricorrente non ha dedotto né dimostrato l'esistenza di alcun errore di fatto commesso dalla scrivente e risultante dagli atti o documenti di causa. Infatti, la Commissione non è incorsa in alcun errore di fatto decidendo l'inammissibilità del ricorso avverso la formazione del silenzio rigetto sull'istanza del 20 novembre 2015, stante l'equivalenza di tale ultima richiesta rispetto a quella del 12 agosto 2015 e la decisione non è affatto basata su una confusione tra documenti ed informazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri Emilia Romagna – Stazione di .....

## FATTO

Il ricorrente, già maresciallo capo dei Carabinieri, tramite il legale rappresentante avv. ....., ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. carteggio relativo alla pratica n. 87/3 del 2012 avente ad oggetto la richiesta di indagini difensive prodotta dal precedente legale del ricorrente, avv. ....., nonché le relative schermate degli atti inseriti nel protocollo informatico digitale (DOCSPA);
2. richiesta effettuata dalla stazione CC di ....., sottoscritta dal mar. .... nel 1997 diretta al locale comune, avente ad oggetto la realizzazione di un box in legno per cani di proprietà esclusiva del .....

Ciò, ai sensi degli artt. 327 *bis* e 391 *quater* c.p.p. e, dunque, per dimostrare l'estraneità del ricorrente ai fatti contestati nel processo in corso di svolgimento presso il Tribunale di Bologna.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 28 febbraio 2016, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1 dell'istanza; l'amministrazione ha comunicato di non possedere alcun documento di cui al punto n. 2 dell'istanza. Successivamente, il 1 marzo l'amministrazione ha, ulteriormente, specificato la motivazione alla base del provvedimento di parziale diniego.

Avverso il provvedimento del 28 febbraio, il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv. ....., ha adito la Commissione.

## DIRITTO

L'art. 391-*quater* del c.p.p., che prevede la richiesta di documentazione alla p.a., al comma 3 stabilisce che in caso di rifiuto può essere chiesto al pubblico ministero il sequestro dei documenti. La norma però non rinvia alle disposizioni procedurali di cui all'art. 25 della L. n. 241/1990. Pertanto, secondo recente giurisprudenza amministrativa “Questo significa che il legislatore ha voluto tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla p.a, effettuate, da un lato, nell'ambito di investigazioni difensive volte ad individuare elementi di prova per un processo penale eventuale o già in corso e, dall'altro, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, che è generalmente riconosciuto a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (art. 22, comma 1, lett. a) l. n. 241/1990) e che è finalizzato non ad individuare elementi di prova per un processo penale, ma

ad attuare la trasparenza e a verificare l'imparzialità dell'operato della p.a. Si tratta, in sostanza, di percorsi giuridici con finalità diverse e che trovano, ciascuno, compiuta e precisa regolamentazione nell'ambito della propria disciplina e tra i quali il legislatore non ha previsto collegamenti o interferenze”.

La Commissione, dunque, atteso che l'istanza è stata presentata ai sensi delle disposizioni citate e non in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, dichiara la propria incompetenza ad esaminare la presente vicenda.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri Emilia Romagna - Stazione di .....

## FATTO

Il ricorrente, già Maresciallo Capo dei Carabinieri, con istanza del 21 novembre 2015, ha chiesto di potere accedere a diversi documenti inerenti il possesso, a parere del ricorrente, arbitrario, dei propri oggetti personali, quali dizionari, diploma per i sedici anni trascorsi al servizio dell'Arma dei Carabinieri, ricordi familiari etc. a

Dopo avere esercitato il chiesto accesso, il 14 gennaio, il Maresciallo Capo ricorrente ha appreso l'esistenza di altri documenti e ne ha chiesto copia. L'amministrazione resistente, il 27 gennaio 2016, ha parzialmente negato l'accesso, affermando che una parte delle richieste concerne informazioni e non documenti; inoltre, ha consentito la visione, con *omissis*, della schermata della pratica 59/69 del 2011 (23 febbraio 2016).

Avverso il provvedimento del 27 gennaio 2016, di concessione parziale del chiesto accesso, il ricorrente ha adito la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente, con memoria del 25 marzo, ha ricordato che il ricorrente ha esercitato l'accesso ai chiesti documenti il 23 febbraio e che la scrivente con decisione dell'11 febbraio ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. A conclusione l'amministrazione ha dichiarato di non possedere ulteriori documenti, correlati alle finalità dichiarate dal ricorrente, rispetto a quelli già forniti in copia.

## DIRITTO

Il ricorso è inammissibile atteso che la Commissione si è già espressa in ordine al provvedimento del 27 gennaio nella seduta dell'11 febbraio. Si rileva, inoltre che l'amministrazione ha dichiarato di non possedere ulteriori documenti rispetto a quelli già dati in copia al ricorrente.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Relazioni con il Pubblico

## FATTO

Il ricorrente, già maresciallo capo dei Carabinieri, ha chiesto di potere accedere ai carteggi inerenti le pratiche di cui ai documenti prot. n. 440/9, 449/22, 440/26 del 2015. Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi connessi alla tutela della propria attività professionale.

L'amministrazione, con provvedimento del 27 febbraio 2016, ha accolto l'istanza in questione precisando, altresì, la natura dei chiesti documenti.

Avverso il provvedimento del 27 febbraio, il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv. ....., ha adito la Commissione. Lamenta il ricorrente l'assenza nel provvedimento del protocollo informatico digitale, del capo ufficio e del nominativo del responsabile del procedimento. Al presente gravame è allegata una mail con la quale il ricorrente chiede all'amministrazione di far confluire in un'unica mail tutta la documentazione presso il NURP di .....

Con nota del 25 marzo 2016 l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

## DIRITTO

La Commissione è competente ad esaminare i provvedimenti di diniego o di differimento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a seguito di presentazione di un'istanza di accesso di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990. Pertanto, stante l'accoglimento della richiesta ostensiva, la scrivente non è competente ad esaminare l'odierno ricorso avanzato contro presunti vizi del provvedimento di accoglimento del 27 febbraio 2016.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – ..... Reparto – SM – Ufficio sistemi informativi, ..... Reparto – SM – Ufficio Relazioni con il Pubblico

#### FATTO

Il ricorrente, già maresciallo capo dei Carabinieri, ha chiesto il 31 gennaio 2016, di potere accedere all'originale dell'intero carteggio relativo alla pratica 199/219 – anno 2002 2 sezione, nonché la pratica ..... così come si ricava dalla missiva n. 132/23 – 15 – anno 2012 del 4 settembre 2012 dalla soppressa Compagnia CC di ..... e gli screenshot (schermata) di ogni pratica.

Successivamente, il 14 febbraio 2016, il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso avente ad oggetto il carteggio relativo alla pratica 133/gen – anno 2012, nonché gli screenshot (schermata) di ogni pratica.

Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – U.R.P. in data 17 febbraio, ha trasmesso al ricorrente copia in formato elettronico dei documenti chiesti il 31 gennaio 2016. L'amministrazione ha precisato, altresì, che la “pratica .....” comprende tutte le istanze inviate dal ricorrente stesso.

Il ricorrente ha, poi, allegato il verbale delle operazioni di accesso, del 23 febbraio, ai documenti di cui all'istanza del 14 febbraio 2016.

L'amministrazione, il 15 marzo, ha poi, puntualmente, inviato al ricorrente gli originali dei documenti ostesi il 23 febbraio.

Avverso il provvedimento del 15 marzo il ricorrente ha adito la Commissione, lamentando il mancato invio del documento fornito il 22. 8. 2010 come indicato al secondo alinea della missiva n. 199/219 – 3- 2002 sez. 2, prot. 22.8.2012.

#### DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue. Poiché l'amministrazione ha diligentemente dato seguito alle diverse istanze del ricorrente, la Commissione chiede se il citato documento asseritamente non fornito in copia, sia effettivamente in possesso dell'amministrazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'amministrazione resistente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive

#### FATTO

Il ricorrente, dirigente di ruolo a tempo indeterminato presso la gestione separata di ....., il 19 febbraio 2016, ha chiesto di potere accedere al proprio fascicolo del procedimento disciplinare, di cui alla contestazione n. 4269 del 13.2.2016., al fine di predisporre le proprie memorie difensive.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione in termini.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico o degli altri organismi deputati allo svolgimento di funzioni analoghe a quelle attribuite al difensore civico. Non risulta infatti che la Commissione di garanzia sia stata istituita.

Nel merito, la Commissione osserva che il ricorso è fondato, alla stregua del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in considerazione del fatto che i documenti oggetto dell'istanza di accesso ineriscono il ricorrente stesso.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale dell'arma dei Carabinieri – ..... Reparto – SM – Ufficio .....

## FATTO

Il Maresciallo ordinario ricorrente, effettivo al Reparto Carabinieri Servizi ..... di Milano, dopo che l'amministrazione ha rigettato l'istanza di trasferimento presso il Nucleo radiomobile di Milano, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. configurazione organica del Reparto Servizi ..... di Milano;
2. forza effettiva del suddetto Reparto;
3. configurazione organica del Nucleo Radiomobile di Milano;
4. forza effettiva del suddetto Reparto.

Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi avverso il rigetto della richiesta di trasferimento.

Il Comando Legione Carabinieri Lombardia – SM Ufficio Personale, con provvedimento del 2 marzo 2016, relativamente ai documenti relativi alla forza effettiva dei Reparti indicati ha parzialmente accolto l'istanza; l'amministrazione ha, infatti, concesso l'accesso alla forza effettiva dei Reparti su indicati limitatamente al ruolo Ispettori, mentre lo ha negato relativamente al ruolo Sovrintendenti e del ruolo Appuntati /Carabinieri perché di non interesse per il ricorrente, ai sensi degli artt. 1049, comma 2 del d.P.R. n. 90 del 2010 e 25, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

Avverso il provvedimento di parziale accoglimento del 2 marzo 2016, il ricorrente ha adito la Commissione in termini. Oppone il ricorrente che se è pur vero che la “dislocazione delle dotazioni organiche” rientra tra i documenti sottratti all'accesso, la sola loro visione non pregiudica la tutela della sicurezza degli apparati dell'amministrazione.

L'amministrazione con propria memoria del 31 marzo, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

## DIRITTO

La disposizione citata (Art. 1049, comma 2, lett.b), d.P.R. n. 90 del 2010) esclude dall'accesso, in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, diversi documenti, tra i quali, quelli inerenti “la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri”.

Pertanto, atteso che la scrivente Commissione non è dotata dei necessari poteri per disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, il ricorso è respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia del Demanio – Direzione risorse

## FATTO

Il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva ....., il 27 ottobre 2015, ha chiesto di potere accedere ai documenti della procedura e, in particolare:

1. graduatoria approvata;
2. documenti di avvio, sospensione e revoca del procedimento;
3. atti/pareri degli organi di controllo.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, anche, in sede giurisdizionale.

L'Agenzia resistente, con provvedimento del 26 novembre 2015 ha concesso l'accesso ai documenti.

Avverso un accesso ritenuto parziale, il ricorrente ha adito in termini la Commissione.

Lamenta, infatti, il ricorrente di non avere avuto copia di alcuni documenti quali quelli relativi all'avvio ed alla sospensione del procedimento selettivo, note etc.

La scrivente, con decisione del 21 gennaio 2016 ha invitato l'amministrazione resistente a volere comunicare se detiene ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti in copia al ricorrente, interrompendo i termini di legge.

Nelle more della definizione del precedente ricorso gerarchico improprio innanzi la scrivente, il ricorrente, il 1 febbraio 2016, ha presentato un'ulteriore istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. note interne richiamate e facenti parte del procedimento, in particolare alla nota DRIS al direttore generale ..... richiesta nella delibera CDG del 21 maggio 2014;
2. bilanci di previsione, budget degli organici e revisione, con delibere CDG ed approvazioni del Ministero dell'economia e Finanze, anni dal 2014 al 2016;
3. verbali del collegio dei revisori o atti dello stesso inerenti il procedimento.

Ciò al fine di verificare la legittimità del procedimento selettivo in questione e la sussistenza di eventuali responsabilità, civili, penali e/o erariali.

Avverso l'accesso concesso e pure ritenuto parziale il ricorrente ha adito la Commissione.

L'amministrazione, con memoria del 31 marzo, ha riepilogato la presente vicenda, ha chiarito le ragioni alla base della revoca della selezione ed ha inviato alla scrivente ed al ricorrente numerosissimi documenti - n. 16.

Il ricorrente, con nota del 31 marzo 2015, stesso, ha comunicato che l'invio dei chiesti documenti è coerente che le richieste effettuate il 27 ottobre 2015 ed il 1 febbraio 2016, ed ha rilevato il mancato accesso ai seguenti documenti: Atti Proc. rif. ....., Atti Proc. rif. ....".

## DIRITTO

La Commissione, relativamente ai documenti inerenti la procedura selettiva in esame (punto n. 1 della richiesta) ritiene che l'istanza del 1 febbraio sia stata irrivalentemente presentata atteso che pendeva già un ricorso innanzi la scrivente. Dunque, per tale parte la scrivente rileva l'inammissibilità del gravame atteso che l'istanza del 1 febbraio non contiene elementi di novità in fatto o in diritto.

Relativamente ai documenti presuntivamente mancanti, la Commissione chiede se i medesimi riguardano i punti nn. 2 e 3 dell'istanza ovvero se facciano parte della procedura selettiva.

## PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, in parte invita l'amministrazione a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Policlinico universitario .....

#### FATTO

Il Sig. ...., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 30 dicembre 2015 istanza di accesso alla cartella clinica del proprio genitore .... relativamente a due episodi di ricovero presso la struttura ospedaliera resistente ritenendo di averne diritto in ragione della natura dei trattamenti psichiatrici disposti sulla persona del proprio genitore.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data 1 marzo 2016 il .... ha adito la scrivente Commissione. In data 31 marzo è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione resistente.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig. ...., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al genitore del ricorrente, Sig. ...., cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierno esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Poste italiane S.p.a.

#### FATTO

Il sig. ...., in proprio, riferisce di aver presentato in data 5 febbraio 2016 richiesta di accesso ai documenti attestanti la prova di consegna di due raccomandate inviate al Comune di .... nei confronti del quale è pendente un giudizio con l'odierno esponente.

L'amministrazione resistente non ha dato risposta nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 15 marzo u.s., il Sig. .... ha adito la scrivente Commissione. Con nota depositata lo scorso 31 marzo, parte resistente ha rappresentato di aver già consegnato all'odierno ricorrente in data 13 agosto e 28 ottobre 2015 i modelli aut. 28 che, per la tipologia di prodotto in questione, rappresentano altresì la prova dell'avvenuta consegna delle raccomandate di cui sopra.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Stante la nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto e considerata l'equipollenza del modello trasmesso ben prima della proposizione del presente ricorso da parte del sig. ...., il gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse attuale all'accesso in capo al ricorrente.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Croce rossa italiana – Comitato di ....

#### FATTO

Il Sig. ...., in proprio e nella qualità di volontario della Croce rossa, riferisce di aver presentato in data 24 luglio 2015 richiesta di accesso al proprio fascicolo personale al fine di estrarre copia della documentazione inerente alcuni esami sostenuti dal medesimo presso il Comitato resistente.

La domanda ostensiva, siccome non evasa dall'amministrazione resistente, veniva reiterata dal Sig. .... in data 6 ottobre 2015.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi a nessuna delle due richieste sopra menzionate, in data 1 marzo 2016 il Sig. .... ha adito la scrivente Commissione

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ...., la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il termine per la presentazione del ricorso è scaduto il giorno 24 settembre 2015. Considerato pertanto che il ricorso reca la data del 1 marzo u.s., lo stesso deve dichiararsi irricevibile.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura della Repubblica presso il Tribunale di ....

#### FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver presentato istanza di accesso alla nota trasmessa dall'amministrazione resistente alla Procura generale presso la Corte di Cassazione nonché alla nota da questa trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di .... in merito ad una segnalazione relativa ad un trattamento illecito effettuato da parte resistente ai danni del ricorrente.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 25 novembre u.s. dichiarava il non luogo a provvedere in quanto il procedimento connesso alla predetta segnalazione è di competenza della Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Contro tale diniego il .... ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione. In data 8 gennaio parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta plenaria del 21 gennaio u.s. la Commissione chiedeva chiarimenti all'amministrazione resistente circa l'effettiva detenzione di quanto domandato dal Sig. .... In data 8 febbraio 2016 è pervenuta nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di .... con la quale il procuratore .... fa presente di essere in possesso di carteggio tra il proprio ufficio e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di .... Pertanto nella seduta del 29 febbraio, la Commissione respingeva il ricorso a motivo dell'inesistenza della documentazione richiesta.

Con istanza di revocazione del 10 marzo 2016 il Sig. .... rappresentava l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la scrivente Commissione desumibile dalla nota datata 8 febbraio di cui sopra.

#### DIRITTO

Sull'istanza di revocazione presentata dal sig. .... la Commissione osserva di non essere sussistente alcun errore di fatto stante la richiesta di accesso originariamente formulata che aveva ad oggetto altra documentazione rispetto a quella dichiarata come posseduta dall'amministrazione resistente e segnatamente la nota trasmessa dall'amministrazione resistente alla Procura generale presso la Corte di Cassazione nonché la nota da questa trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ....

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata l'istanza di revocazione, la dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Comando Forze Difesa ....

## FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 30 dicembre 2015 istanza di accesso ai provvedimenti di assegnazione di alloggi di servizio a due funzionari, Sigg.ri .... e ....., motivando la propria istanza sulla base di contestazione disciplinare basata su un'asseritamente indebita richiesta di alloggio di servizio formulata dall'esponente.

Parte resistente ha negato l'accesso sulla base di esigenze di riservatezza dei controinteressati, cui il ricorso è stato notificato, e sulla scorta di disposizione regolamentare che osterebbe all'accesso.

Contro tale diniego il .... ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione. Nella seduta plenaria del 29 febbraio u.s. la Commissione respingeva il ricorso tenuto conto del disposto di cui all'art. 1048, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 90/2010 che sottrae all'accesso i documenti relativi alla gestione delle infrastrutture delle forze armate. Contro tale decisione il .... ha depositato istanza di revocazione adducendo errore di fatto in merito al potere di disapplicazione della Commissione.

## DIRITTO

Sull'istanza di revocazione presentata dal sig. .... la Commissione osserva di non essere sussistente alcun errore di fatto stante la pacifica insussistenza del potere di disapplicazione in capo alla scrivente Commissione come da costante giurisprudenza della stessa. D'altronde, se errore ci fosse, sarebbe errore di diritto e non di fatto.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata l'istanza di revocazione, la dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Tribunale Militare di .....

## FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 5 gennaio 2016 istanza di accesso al verbale di seggio elettorale RSU contenente la sottoscrizione di partecipazione al voto per l'elezione delle rappresentanze sindacali avvenute nel mese di marzo 2012 dal quale inferire la sottoscrizione del richiedente l'accesso, data ed ora di votazione, soggetti scrutatori ed altri soggetti presenti al seggio.

Parte resistente ha riscontrato la predetta richiesta di accesso osservando di non possedere il verbale richiesto.

Contro tale diniego il .... ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione. In data 18 febbraio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria del 29 febbraio la Commissione, preso atto dell'inesistenza dei documenti domandati dal ricorrente presso l'amministrazione resistente, respingeva il ricorso. Contro tale decisione il .... ha depositato istanza di revocazione, argomentando nel senso dell'errore in cui sarebbe incorsa la Commissione nel non aver ordinato a parte resistente di trasmettere la richiesta di accesso all'amministrazione effettivamente detentrici dei documenti richiesti.

## DIRITTO

Sull'istanza di revocazione presentata dal sig. .... la Commissione osserva di non essere sussistente alcun errore di fatto stante il non possesso della documentazione richiesta in capo all'amministrazione resistente e quanto alla mancata applicazione della disposizione di cui all'art.6 del D.P.R. n. 184/2006 si tratta di un errore di diritto e in quanto tale non è suscettibile di fondare un'istanza di revocazione.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata l'istanza di revocazione, la dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della difesa – Comando forze difesa .....

## FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver presentato in data 4 gennaio u.s. istanza di accesso all'estratto dell'elenco delle chiamate effettuate dall'utenza telefonica del funzionario .... nell'arco temporale ricompreso tra il 5 marzo ed il 10 luglio 2012 in merito ad una vicenda relativa all'assegnazione di alloggi di servizio.

Parte resistente ha negato l'accesso dichiarando di non essere in possesso di quanto richiesto dall'odierno ricorrente.

Contro tale diniego il .... ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata ....., Nella seduta plenaria del 29 febbraio la Commissione, preso atto di precedenti decisioni aventi ad oggetto la medesima fattispecie, dichiarava inammissibile il ricorso. Contro tale decisione il .... ha depositato istanza di revocazione, argomentando nel senso dell'errore in cui sarebbe incorsa la Commissione quanto al contenuto dei tabulati siccome riferiti a provvedimento disciplinare e non all'assegnazione degli alloggi di servizio.

## DIRITTO

Sull'istanza di revocazione presentata dal sig. .... la Commissione osserva di non essere sussistente alcun errore di fatto stante l'attinenza dei documenti richiesti con il procedimento disciplinare di cui alle premesse in fatto, a loro volta dipendenti dalla vicenda relativa all'assegnazione degli alloggi di servizio per i quali già la scrivente Commissione si è pronunciata in più occasioni.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata l'istanza di revocazione, la dichiara inammissibile.